

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

194° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	9
3 ^a - Affari esteri	»	14
4 ^a - Difesa	»	22
5 ^a - Bilancio	»	28
7 ^a - Istruzione	»	32
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	36
10 ^a - Industria	»	41
11 ^a - Lavoro	»	45
12 ^a - Igiene e sanità	»	55

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	60
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	68
RAI-TV	»	74
Informazione e segreto di Stato	»	81
Riforma amministrativa	»	82

Sottocommissioni permanenti

7 ^a - Istruzione - Pareri	<i>Pag.</i>	85
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	»	86

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	87
--------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

176^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giorgianni.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA***(2757) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'A.I.M.A.**(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: rinvio dell'esame)

In assenza di un rappresentante del Governo competente per il provvedimento in titolo, su proposta del Presidente si conviene di rinviare l'esame.

*IN SEDE REFERENTE***(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo****(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo****(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Il senatore BESOSTRI rinnova il quesito già posto al rappresentante del Governo circa l'eventuale considerazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo tra gli accordi internazionali ai quali si riferisce la normativa in esame.

Il sottosegretario GIORGIANNI conferma che nella elaborazione del testo proposto dal Governo si è tenuto conto anche della citata Convenzione. Consegna quindi al Presidente della Commissione una documentazione concernente le richieste di asilo in Italia e in altri paesi.

Il senatore BESOSTRI si sofferma quindi sull'articolo 11 del disegno di legge n. 2425, rilevando la possibile esclusione dei casi in cui si verte su diritti soggettivi, come lo stesso diritto di asilo, riconosciuto e protetto dalla Costituzione. Sulla questione, infatti, vi è stata da ultimo una giurisprudenza relativa al riparto di giurisdizione.

Il sottosegretario GIORGIANNI rammenta che la Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza del 12 dicembre 1996, ha confermato che l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione attribuisce direttamente allo straniero un vero e proprio diritto soggettivo all'asilo: il carattere immediatamente precettivo della disposizione costituzionale non comporta, tuttavia, che vi sia una coincidenza completa con la normativa sui rifugiati politici, categoria più ampia di quelli aventi diritto all'asilo. Di conseguenza, in ordine allo *status* di rifugiato è possibile configurare l'attribuzione delle controversie al giudice amministrativo, diversamente dal caso del diritto di asilo.

Su proposta del Presidente, si conviene di fissare alle ore 13 di mercoledì 24 settembre la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 2425, assunto come testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2722) Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7^a Commissione: favorevole. Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11 del Regolamento: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza. Circa l'utilizzo in parziale difformità previsto dalla norma di copertura finanziaria, propone un parere favorevole.

La Commissione conviene di esprimere un parere favorevole per la Commissione di merito e si pronuncia positivamente anche sul parere richiesto dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento.

(DOC. XXII, n. 38) LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso e gestione dei collaboratori di giustizia

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)
(R162 000, C02^a, 0001^o)

Il relatore BESOSTRI motiva la sua richiesta, che ha portato alla rimessione alla sede plenaria del documento in titolo, in ragione di alcune affermazioni contenute nella relazione che accompagna la

proposta. Sul contenuto di quest'ultima non ritiene che vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

La Commissione esprime un parere favorevole.

(2488) Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatta a Bruxelles il 24 luglio 1996

(Parere alla 3^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore MAGGIORE illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sull'articolo 5, con il quale sarebbe istituito un ennesimo organo bicamerale. Ricorda che al riguardo la Commissione si è già pronunciata in senso negativo, stigmatizzando la proliferazione irragionevole e costosa di commissioni e comitati bicamerali, che danneggiano la funzionalità del Parlamento e sottraggono competenze alle Commissioni permanenti: propone pertanto di esprimere un parere contrario sull'articolo 5, relativamente all'istituzione del comitato parlamentare, segnalando alla Commissione di merito che l'obbligo di riferire al Parlamento può essere attribuito al Governo senza la necessità di istituire organi appositi.

Il relatore MAGGIORE ritiene opportuna la comunicazione del Governo al Parlamento, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, trattandosi anche di questioni che coinvolgono la disponibilità e il trattamento di dati personali. Tuttavia condivide la prospettazione del Presidente sulla proliferazione impropria di organi bicamerali.

Concorda in proposito anche il senatore ROTELLI.

La Commissione conviene infine di formulare un parere favorevole, salvo che per l'articolo 5, sul quale esprime un parere contrario, segnalando tuttavia alla Commissione di merito l'opportunità di mantenere nel testo l'obbligo per il Governo di riferire al Parlamento sull'applicazione della Convenzione.

(2515) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Commissione consente.

(2618) Autorizzazione governativa ai Governi stranieri per l'acquisto di immobili e per l'accettazione di eredità, donazioni e legati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge, che integra opportunamente la legge n. 127 del 1997 in tema di acquisti di immobili e accettazione di eredità, donazioni e legati, per i quali è ripristinata l'autorizzazione quando si tratti di Governi stranieri.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI domanda se nel caso in questione non sia necessario prevedere anche il parere del Consiglio di Stato, già disposto dalla normativa previgente in materia.

Il presidente VILLONE precisa che si tratta di una deroga all'effetto di semplificazione perseguito dalla legge n. 127 del 1997, in tema di acquisti soggetti ad autorizzazione.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo sulle ragioni che hanno indotto a modificare al riguardo la legge n. 127 del 1997, recentemente entrata in vigore.

Il senatore BESOSTRI osserva che si tratta di un'ipotesi particolare, trattata opportunamente in modo differenziato per l'implicazione della condizione di reciprocità con altri paesi e dello stato delle relazioni con i Governi stranieri. Tuttavia rileva possibili incongruenze negli effetti normativi derivati, soprattutto in materia di applicabilità della disciplina urbanistica, una volta che gli immobili siano stati destinati ad un uso specifico, come ad esempio quello diplomatico.

Il senatore GUERZONI obietta che l'autorizzazione si riferisce esclusivamente all'acquisto.

Il senatore PELLEGRINO sottolinea che lo scopo della normativa è ben evidente, nell'intento di derogare per un caso particolare alla generale abolizione dell'autorizzazione agli acquisti disposta dalla legge n. 127 del 1997. Al riguardo, egli ritiene opportuno che non sia previsto il parere del Consiglio di Stato perchè si tratta di valutazioni eminentemente politiche, che non implicano considerazioni di legittimità. D'altra parte, sarebbe preferibile estendere la competenza, almeno in via incidentale e consultiva, anche a quei Ministeri preposti alla tutela dei beni ambientali e culturali, per il caso di immobili sottoposti a vincoli.

Il senatore ROTELLI rileva una singolare successione di modifiche alle cosiddette leggi Bassanini, sia dell'una nei confronti dell'altra, sia, come nel caso in esame, con apposite iniziative del Governo, assunte

peraltro senza che vi sia stato coinvolto lo stesso Ministro per la funzione pubblica. La deroga allo scopo di semplificazione della legge n. 127 del 1997 ne riduce evidentemente gli effetti di snellimento, con una formulazione che si presta anche ad alcune obiezioni, ad esempio per il riferimento ai Governi, piuttosto che agli Stati stranieri.

La senatrice BUCCIARELLI considera ragionevoli e talvolta anche necessari alcuni interventi di adattamento delle cosiddette leggi Bassanini, dopo un primo periodo di applicazione. Nel caso in esame, si tratta di corrispondere a una esigenza specifica in deroga alla disposizione abrogativa generale: tuttavia, occorre riflettere sull'opportunità di una competenza autorizzatoria attribuita esclusivamente al Ministero degli affari esteri, che potrebbe non consentire la valutazione di tutte le implicazioni rilevanti come quelle, già ricordate, relative ai vincoli ambientali e culturali. Nell'individuare una soluzione a tale problema, è comunque opportuno non aggravare il procedimento contraddicendo l'effetto di semplificazione perseguito dalla legge n. 127 del 1997.

Il presidente VILLONE sottolinea che la valutazione del Ministro degli affari esteri assume un particolare rilievo quando il soggetto di riferimento è uno Stato straniero.

Il senatore ANDREOLLI considera opportuno il disegno di legge e fondata su valutazioni condivisibili la competenza del Ministero degli affari esteri, il quale in sede di autorizzazione dovrà necessariamente tener conto di ogni implicazione concernente gli immobili. Tuttavia si potrebbe prevedere una consultazione delle amministrazioni competenti per la tutela dei beni ambientali e culturali, comprese quelle regionali e locali, secondo la dislocazione degli immobili.

Il senatore MAGNALBÒ condivide le obiezioni rivolte dal senatore Rotelli al riferimento ai Governi stranieri piuttosto che agli Stati stranieri.

Secondo il relatore PINGGERA, la discussione è stata riferita prevalentemente a profili di merito. Egli propone un parere favorevole, integrato da un'osservazione rivolta a prevedere la consultazione delle amministrazioni competenti quando si tratti di immobili vincolati.

Il senatore ROTELLI insiste nella sua obiezione relativa alla necessaria distinzione tra Governi e Stati stranieri.

La Commissione accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore.

(2740) Norme per la messa al bando delle mine antipersona, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Chiavacci ed altri; Bampo ed altri; Soda ed altri; Novelli ed altri Leccese

(1533) *SEMENZATO ed altri. - Norme per la messa al bando totale delle mine anti-persona*

(1608) *FORCIERI ed altri. - Divieto di produzione e commercio delle mine antipersona*

(Parere alla 4^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario sul disegno di legge n. 2740; favorevole sugli altri disegni di legge)

Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sull'articolo 10 del disegno di legge n. 2740, che prevede l'istituzione di un organo bicamerale. In coerenza all'orientamento già assunto in più occasioni dalla Commissione, propone al riguardo di esprimere un parere contrario e ribadisce che la proliferazione di comitati e commissioni bicamerali lede la funzionalità del Parlamento e sottrae competenze alle Commissioni permanenti. L'estensione del fenomeno ha ormai assunto dimensioni eccessive ed è pertanto necessario un indirizzo restrittivo, anche per i costi finanziari che ne derivano.

Concorda il relatore ANDREOLLI, che propone pertanto un parere favorevole sui disegni di legge in esame, salvo che per l'articolo 10 del disegno di legge n. 2740.

Nello stesso senso si pronunciano i senatori PELLEGRINO, MAGNALBÒ e MAGGIORE.

La Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, favorevole sui disegni di legge in titolo, ad eccezione che per l'articolo 10 del n. 2740, sul quale il parere è contrario.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

175^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Flick, nonchè i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Mirone e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C02^a, 0052^o)

Rispondendo ad una richiesta della senatrice SCOPELLITI il presidente ZECCHINO assicura che si procederà in tempi brevi alla costituzione della sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari e che a tal fine verrà sollecitato il Gruppo Lega Nord – Per la Padania indipendente che non ha ancora designato il proprio rappresentante.

IN SEDE DELIBERANTE

(2724) *Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore RUSSO evidenzia come il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati con un'ampia maggioranza, sia volto, attraverso l'utilizzazione dello strumento audiovisivo, a porre rimedio ai problemi – soprattutto – di sicurezza derivanti dal considerevole numero di traduzioni necessario per assicurare la presenza, in sede processuale, di detenuti coinvolti in diversi procedimenti.

Dopo aver ricordato che l'attuale articolo 147-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale già prevede l'uso dello

strumento della videoconferenza nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il relatore sottolinea che la principale innovazione contenuta nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento è rappresentata dall'articolo 2 con il quale sostanzialmente si prevede che, ricorrendo determinate condizioni, la partecipazione a distanza assicurata mediante collegamento audiovisivo, abbia carattere sostitutivo della presenza fisica dell'imputato in sede dibattimentale. A questo proposito va evidenziato che in più di un'occasione, - come nella sentenza n. 45 del 1991 - la Corte costituzionale si è pronunciata nel senso che il diritto dell'imputato ad essere fisicamente presente al dibattimento è strumentalmente connesso con il diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione. Ad avviso del relatore, peraltro, le soluzioni concretamente adottate con l'articolato in discussione disciplinano la partecipazione a distanza in modo da assicurare il pieno soddisfacimento di quelle esigenze difensive alle quali, come da lui chiarito, è funzionale il diritto dell'imputato alla presenza fisica nel dibattimento. In particolare in relatore dà conto dei casi in cui l'articolo 2 prevede l'applicazione della partecipazione a distanza mediante collegamento audiovisivo ai procedimenti relativi. Il capoverso 3 dello stesso articolo 2 precisa poi che quando è disposta la partecipazione a distanza viene attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Si tratta di una soluzione che, pur implicando problemi tecnici di indubbio rilievo, appare senz'altro idonea ad assicurare pienamente il diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione.

Il capoverso 4 dell'articolo prevede poi - in particolare - che l'imputato e il suo difensore presente nell'aula di udienza possano consultarsi riservatamente per mezzo di strumenti tecnici idonei e che sia sempre consentito al difensore o ad un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Infine, in base al comma 6, è previsto che il giudice, ove lo ritenga indispensabile, disponga la presenza dell'imputato nell'aula di udienza quando occorre procedere ad un confronto o ad una ricognizione dell'imputato stesso o ad un altro atto che implica l'osservazione della sua persona.

L'articolo 1 estende ai procedimenti in camera di consiglio l'applicabilità della procedura di partecipazione a distanza di cui all'articolo 2, purchè ricorrano le ipotesi considerate da quest'ultima disposizione.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 147-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e ne amplia la portata pur lasciandone, in linea di massima, inalterata la sostanza. In particolare, viene prevista la possibilità di utilizzare l'esame a distanza anche nei confronti delle persone sottoposte a misure di protezione di tipo urgente o provvisorio, mentre per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'esame, nelle ipotesi in cui si devono acquisire deposizioni testimoniali, va sottolineato che, a differenza di quanto previsto dall'articolo 2, il collegamento audiovisivo in questi casi non è reciproco e assicura unicamente la visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta

ad esame si trova. Di indubbio rilievo appare poi il capoverso 3 dell'articolo 3 il quale amplia le ipotesi in cui è applicabile il meccanismo della partecipazione a distanza al di là di quelle in cui si tratta di acquisire la dichiarazione di persone ammesse a programmi di protezione. La lettera c) del citato capoverso stabilisce, infatti, che tale meccanismo viene utilizzato quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale devono essere esaminate le persone indicate nell'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno delitti di cui al medesimo articolo 51, comma 3-*bis*, anche se vi è stata separazione del procedimento. Il capoverso 4 stabilisce, peraltro, che, se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dai capoversi 3 e 4 dell'articolo 2 che assicurano, tra l'altro, il carattere reciproco del collegamento audiovisivo e la possibilità di consultare riservatamente il difensore.

L'articolo 3 introduce, infine, nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'articolo 147-*ter* che disciplina le modalità con le quali procedere alla ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia, prevedendo anche la possibilità che il giudice, ove lo ritenga indispensabile, possa disporre la presenza nell'aula di udienza.

L'articolo 4 statuisce sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

L'articolo 6 – conclude il relatore Russo – prevede che il termine di efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del testo in discussione sia lo stesso stabilito per le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario ossia il 31 dicembre 1999. Tale previsione egli sottolinea in quanto attribuisce alla disciplina introdotta con i due articoli citati un carattere provvisorio e sostanzialmente sperimentale.

Il presidente ZECCHINO dichiara aperta la discussione generale e suggerisce che, nell'ambito di questa, la durata degli interventi sia tendenzialmente contenuta entro uno spazio di tempo il più possibile limitato.

Il senatore GRECO non ritiene opportuna una simile limitazione della durata degli interventi in considerazione della particolare delicatezza della materia e delle perplessità – che egli preannuncia – suscitate da alcuni aspetti del provvedimento e già emerse durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presidente ZECCHINO rileva come gli aspetti più problematici potranno senz'altro essere adeguatamente approfonditi in sede di esame degli emendamenti.

Il senatore GRECO interviene nuovamente, sottolineando come le sue perplessità si estendano fino ad investire il problema della stessa op-

portunità di esaminare in sede deliberante il disegno di legge in titolo. Ciò peraltro non significa che egli intenda frapporre ostacoli ad un più celere *iter* dei lavori.

Prendendo atto di quanto fatto presente dal senatore Greco il presidente ZECCHINO ribadisce la necessità di favorire un rapido svolgimento dell'esame del disegno di legge in questione e evidenzia che, a tal fine, la limitazione della durata degli interventi gli appare il modo di procedere più opportuno.

Il senatore VALENTINO sottolinea la disponibilità del gruppo di Alleanza nazionale a prendere in considerazione un intervento normativo che ponga rimedio ai problemi di sicurezza e di allungamento dei tempi processuali cui ha fatto riferimento il relatore nel suo intervento. L'oratore ritiene però che gli strumenti tecnici con cui concretamente il testo in esame cerca di risolvere tali problemi, non siano idonei ad assicurare il pieno rispetto delle garanzie costituzionali in materia di difesa. In questa prospettiva, appaiono certamente opportune alcune correzioni e, a tale riguardo, si potrebbero ipotizzare modifiche che assicurino sempre e comunque la presenza di un difensore o del suo sostituto nel luogo dove si trova il dichiarante.

Il senatore MILIO, pur condividendo la necessità di porre rimedio al fenomeno del cosiddetto «turismo giudiziario», manifesta alcune perplessità sull'articolato in esame. Tali perplessità riguardano particolarmente la concreta applicabilità delle modalità di esame previste dal capoverso 3 dell'articolo 2 anche con riferimento alla possibilità di delegare ad un ausiliario del giudice o ad un ufficiale di polizia giudiziaria il compito di attestare che non sussistono impedimenti al libero esercizio della difesa.

Per quanto riguarda, poi, il capoverso 4 dello stesso articolo l'attuale formulazione non appare pienamente convincente in quanto l'effettivo soddisfacimento delle esigenze difensive sembrerebbe richiedere la presenza di almeno due difensori – uno nel luogo dove si svolge l'udienza e uno nel luogo dove si trova il dichiarante –, anche con un notevole aggravio economico per l'interessato. Più in generale, il permanere dell'imputato e del difensore in due località diverse potrebbe in concreto finire per ostacolare le comunicazioni fra imputato e difensore.

Il senatore CIRAMI condivide lo spirito e, in linea di massima, la formulazione del testo in esame, ritenendo che con esso si cerchi di individuare un opportuno punto di equilibrio fra i diritti dei singoli e le esigenze della collettività. Dopo aver sottolineato che il disegno di legge in titolo non contraddice la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale recentemente varata dal Parlamento, evidenzia che l'utilizzo del sistema delle videoconferenze impedirebbe ad imputati di reati gravissimi di utilizzare strumentalmente la loro presenza fisica in sede dibattimentale, mentre è innegabile che, riducendo il cosiddetto «turismo

giudiziario», si limiterebbe un fenomeno che, di fatto, spesso vanifica in parte le finalità per le quali si ricorre alle misure previste dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

La senatrice SCOPELLITI, dopo aver osservato che la limitazione della durata degli interventi in discussione generale in sede deliberante appare piuttosto penalizzante, manifesta forti preoccupazioni di fronte ad un provvedimento che, pur assicurando alcuni vantaggi in quanto consente di ridurre le esigenze di trasferimento dei detenuti, presenta però aspetti insidiosi e suscettibili di implicare il rischio di una lesione dei diritti della difesa. Se, infatti, può senz'altro ipotizzarsi una sostituzione della presenza fisica dell'imputato al dibattimento con una partecipazione assicurata mediante strumenti telematici, non sembrano però convincenti le modalità con cui si persegue questo obiettivo, in quanto esse implicano la possibilità di ridurre la presenza dell'imputato al processo ad una partecipazione sostanzialmente virtuale. Più specificamente va poi evidenziato che la previsione di cui al capoverso 4 dell'articolo 2 non appare idonea ad assicurare la necessaria riservatezza nelle comunicazioni fra difensore ed imputato, mentre sarebbe opportuno prevedere la presenza anche di un difensore dell'imputato nei cui confronti vengono rese determinate dichiarazioni, nel luogo in cui si trova la persona – ad esempio imputata in un procedimento connesso – che stia rendendo tali dichiarazioni. Anche alla luce di tali rilievi la senatrice Scopelliti preannuncia la propria intenzione di presentare emendamenti all'articolo in discussione.

Il presidente ZECCHINO rinvia quindi il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

77ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(2488) Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996

(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione ed è iniziata la discussione generale. Non essendovi altri iscritti, dichiara chiusa la discussione generale e avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

Il relatore PORCARI illustra l'emendamento 5.1, nonché gli emendamenti 5.2 e 5.3, presentati dal senatore Folloni e da lui fatti propri per evitarne la decadenza. Si tratta di tre differenti proposte che mirano a sostituire il Comitato parlamentare *ad hoc*, previsto dall'articolo 5 del disegno di legge, con organismi già esistenti ovvero con le Commissioni permanenti indicate nell'emendamento 5.2. A titolo personale, dichiara di preferire l'attribuzione della funzione di controllo al Comitato bicamerale già creato per vigilare sull'attuazione dell'accordo di Schengen; si rimette comunque alla Commissione, dichiarandosi disposto a votare l'emendamento che otterrà più consensi.

Il senatore CIONI concorda con il relatore, dichiarando che voterà a favore dell'emendamento 5.1.

Il senatore JACCHIA dissente dai precedenti oratori, ritenendo che il Comitato bicamerale di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen abbia operato finora poco e male.

Il senatore ANDREOTTI, rilevato che le competenze del Comitato parlamentare di controllo di cui all'articolo 5 son diverse da quelle attualmente svolte dal Comitato di controllo sull'applicazione dell'accordo di Schengen, ritiene preferibile l'istituzione di un organismo *ad hoc*.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta, per verificare se la 1^a Commissione ha espresso il parere sul disegno di legge, inserito all'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,35.

Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora pervenuti tutti i pareri delle Commissioni consultate; sospende quindi l'esame del disegno di legge che riprenderà dopo l'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

IN SEDE DELIBERANTE

(2544) Concessione di un contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore BASINI, il quale fa presente che il contributo volontario stanziato con il disegno di legge in esame alimenterà il fondo creato dall'AIEA per l'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo. Si tratta di un'attività meno nota di quella volta al controllo degli impianti nucleari – che è invece alimentata dai contributi obbligatori – ma ciò non di meno il fondo per l'assistenza tecnica ha un ruolo fondamentale nella diffusione di tecnologie nucleari utilizzate in settori diversi da quello energetico, quali ad esempio la dissalazione delle acque, la lotta ai parassiti delle piante e degli animali, la sterilizzazione delle derrate alimentari o il controllo degli agenti inquinanti.

L'Italia dal 1988 non versa più contributi volontari, anche se ciò era in parte compensato dal finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, che fino al 1994 dipendeva dalla AIEA. Venuta meno anche tale giustificazione, è più che mai opportuno approvare la concessione del contributo volontario, pari a 6 miliardi di lire all'anno nel triennio 1997-1999. In caso contrario la mancanza di fondi per l'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo potrebbe mettere in crisi anche la fondamentale attività di controllo sugli impianti, che costituisce l'unico vero freno alla proliferazione degli armamenti nucleari.

Il sottosegretario TOIA concorda con il relatore.

Non essendovi iscritti a parlare, il presidente MIGONE avverte che si passerà all'esame degli articoli. Comunica che le Commissioni consultate hanno espresso parere favorevole.

Con distinte votazioni sono approvati gli articoli 1, 2 e 3. È poi approvato all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

(2672) Concessione del contributo straordinario al Centro internazionale per la ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il senatore BASINI, facente funzione di relatore, ricorda che il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia è un ente con caratteristiche uniche nel panorama internazionale, in quanto l'Italia ne costituisce il *leader* essendo l'unico Stato occidentale a tecnologia avanzata che vi aderisce. Si tratta di un ente che svolge ricerca ad alto livello, con un'immediata ricaduta degli effetti degli studi sulla tecnologia proprio in Italia, e che riveste un ruolo di coordinamento pubblico quanto mai opportuno offrendo le garanzie necessarie su materie così delicate. Per il momento l'Italia assicura oltre la metà del finanziamento dell'ente, seppure con una cifra abbastanza contenuta, ma entro due anni tutti i paesi pagheranno *pro quota* ridimensionando quindi l'onere futuro. Per i motivi di interesse segnalati sollecita l'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario TOIA si associa alle considerazioni del relatore.

Il presidente MIGONE avverte che sono stati espressi i pareri favorevoli da parte delle Commissioni consultate; quindi pone ai voti separatamente gli articoli 1, 2 e 3 che sono approvati.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

(2476) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore RUSSO SPENA che ricorda come la firma del Protocollo n. 11 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, modificando la struttura della Corte europea, ha reso necessaria la sostituzione anche dell'Accordo relativo alle persone che partecipano alle procedure previste. Si tratta infatti di inserire nel nuovo qua-

dro giurisdizionale i relativi procedimenti di cui vengono disciplinati alcuni punti salienti, tutelando l'immunità delle persone nei loro rapporti con la Corte europea. Si tratta in definitiva di un complesso di norme garantiste che vincolano gli Stati e che vanno in senso positivo nella direzione della tutela generalizzata dei diritti dell'uomo.

Il senatore PORCARI auspica il raggiungimento dell'Europa del diritto e dei diritti che possa riflettersi positivamente anche sull'ordinamento italiano. Lamenta che non si possa intervenire sui testi delle Convenzioni che riguardano queste materie e che ci si debba trovare solo di fronte ad uno scarso disegno di legge di ratifica.

Il senatore ANDREOTTI ricorda che un dibattito preventivo si svolge normalmente per casi veramente speciali e che per il resto il Governo debba assumersi la responsabilità di negoziare e sottoscrivere le convenzioni internazionali.

Il senatore JACCHIA concorda con il senatore Andreotti.

Il presidente MIGONE rileva che un previo confronto parlamentare può evitare al Governo il rischio di una mancata autorizzazione alla ratifica, trovandosi smentito dalle istituzioni del suo stesso Stato. In altri Stati casi del genere accadono, come negli Stati Uniti la mancata ratifica del trattato sulla Società delle Nazioni causò il fallimento di un'istituzione che proprio il governo americano aveva promosso. Ricorda comunque che almeno per i vertici europei fu votato un ordine del giorno che obbliga il Governo ad un dibattito parlamentare preventivo per l'espressione di un indirizzo politico.

Ricorda che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole e pertanto pone ai voti il mandato al relatore Russo Spina di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda.

(2488) Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il sottosegretario TOIA, nell'esprimere il suo parere sugli emendamenti all'articolo 5 del disegno di legge, osserva che vi è un equivoco di fondo alla base delle tre proposte di modifica: il Comitato parlamentare di cui all'articolo 5 non costituisce l'Autorità nazionale di controllo da istituirsi ai sensi dell'articolo 23 della convenzione. Quello è un or-

gano amministrativo, che sarà probabilmente incardinato presso il Ministero dell'interno, mentre il Comitato parlamentare dovrebbe avere una funzione generale di vigilanza. In ogni caso il Governo, lasciando impregiudicata la decisione sulla natura giuridica dell'atto con cui sarà istituita l'Autorità nazionale di controllo, intende concordare con gli altri Stati europei la collocazione istituzionale dell'Autorità.

Il relatore PORCARI trova singolare che un organismo di tale importanza non sia istituito con atto legislativo.

Il senatore ANDREOTTI richiama l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo su un precedente che non va preso ad esempio: l'Autorità di sicurezza nazionale, la cui istituzione deriva in qualche modo da accordi internazionali, non fu chiaramente disciplinata per legge e ciò ha provocato in seguito problemi enormi. Peraltro anche nel caso di specie l'Autorità nazionale di controllo è destinata a svolgere delicatissimi compiti di indirizzo e di orientamento: è quindi opportuna una pausa di riflessione per evitare di legiferare in fretta, lasciando pericolose zone grigie nell'ordinamento.

Il presidente MIGONE rileva che la presentazione degli emendamenti all'articolo 5 ha fatto luce su una questione che non è di poco conto: qualunque sia la soluzione prescelta per l'Autorità di controllo nazionale, essa deve essere sottoposta alla deliberazione del Parlamento. Occorre poi definire con chiarezza il rapporto tra tale Autorità e il Comitato parlamentare di controllo.

Il sottosegretario TOIA fa presente che l'Autorità è prevista dall'articolo 23 della convenzione, con compiti di chiara natura amministrativa, mentre il Comitato parlamentare non è previsto dalla convenzione ma è stato voluto dal Governo al fine di garantire la massima trasparenza. Nessuna decisione è stata finora presa circa le modalità di istituzione dell'Autorità, che potrebbe essere disciplinata con atto amministrativo o con un atto legislativo, ma non necessariamente in questa sede.

È comunque necessario che l'*iter* parlamentare del disegno di legge sia il più possibile spedito, poichè si rischia una lunga pausa in seguito alla presentazione della legge finanziaria e all'inizio della sessione di bilancio.

Il relatore PORCARI protesta fermamente contro la strana dimenticanza del Governo, che avrebbe dovuto avvertire il dovere di definire in questa sede un'Autorità di grande rilievo ai fini dell'applicazione della convenzione. Si è invece preferito inventare un nuovo e irrilevante organismo bicamerale, per gettare fumo negli occhi al Parlamento e all'opinione pubblica. Avverte pertanto che, se il disegno di legge sarà approvato dalla Commissione senza modifiche, accetterà il mandato di riferire all'Assemblea in maniera obiettiva considerandosi però libero di votare contro il disegno di legge.

Il PRESIDENTE precisa che l'intera Commissione è intenzionata a esaminare in maniera approfondita il disegno di legge e a difendere le prerogative del Parlamento.

Il senatore ANDREOTTI osserva che l'esigenza principale per il legislatore – e per gli stessi *partners* europei – è che sia indicato con chiarezza l'organo dello Stato che sarà il referente dell'EUROPOL. È pertanto opportuno che il Governo chiarisca al suo interno le questioni ancora aperte, per poi tornare in Parlamento con una proposta univoca.

Il sottosegretario TOIA si impegna a sollecitare il chiarimento richiesto, precisando però che nessuno può mettere in dubbio la buona fede del Governo, che ha addirittura proposto di istituire un Comitato parlamentare di controllo non previsto dalla convenzione.

Il presidente MIGONE invita il rappresentante del Governo a riconsiderare la formulazione dell'articolo 5, eventualmente presentando un emendamento nella prossima seduta.

Rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 18 settembre, alle ore 15, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2488.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2488**Art. 5.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen assumerà anche la funzione di Autorità di controllo nazionale, prevista dall'articolo 23 della convenzione di cui all'articolo 1.

2. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sull'applicazione della convenzione.

3. Il regolamento della Commissione disciplina l'attività di vigilanza e di controllo esercitata ai sensi del già citato articolo 23 della convenzione».

5.1

PORCARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I componenti della 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, dell'ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione del Senato della Repubblica, della 2^a Commissione permanente Giustizia del Senato della Repubblica, della 3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione del Senato della Repubblica, della I Commissione permanente Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera dei deputati, della II Commissione permanente Giustizia della Camera dei deputati e della III Commissione permanente Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati svolgono le funzioni assegnate all'Autorità Nazionale di Controllo dall'articolo 23 della convenzione.

2. Il Governo riferisce annualmente alle Commissioni di cui al comma 1 sull'applicazione della convenzione».

5.2

FOLLONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I componenti della Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato della Repubblica e della XIV Commissione permanente Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati svolgono le funzioni assegnate all'Autorità Nazionale di Controllo dall'articolo 23 della convenzione.

2. Il Governo riferisce annualmente alla Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato della Repubblica e della XIV Commissione permanente Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati sull'applicazione della convenzione».

5.3

FOLLONI

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

74^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Svolgimento di interrogazioni**

Il sottosegretario BRUTTI fa presente di non poter rispondere all'interrogazione n. 3-00463 poichè gli elementi a lui forniti dagli uffici del Ministero della Difesa sono insufficienti; si impegna comunque a rispondere al più presto alle richieste del senatore Russo Spena.

Il Presidente GUALTIERI, nel ricordare che non è la prima volta che il sottosegretario dichiara di non essere in grado di rispondere alle interrogazioni poste all'ordine del giorno, auspica che nel futuro tale situazione non venga a riproporsi.

Il sottosegretario BRUTTI risponde quindi all'interrogazione n. 3-01061 dei senatori Manfredi ed altri. Afferma che la presenza di recinzioni o concertine di filo spinato a protezione di strutture militari costituisce una protezione fisica necessaria per contrastare azioni militari, terroristiche o criminali: la scelta dell'ostacolo passivo viene compiuta in relazione all'importanza e all'ubicazione delle strutture militari. In conclusione ritiene che il mezzo in questione costituisce un sistema efficace e a basso costo per impedire l'introduzione furtiva nelle strutture militari.

Il senatore MANFREDI si dichiara insoddisfatto della risposta; infatti l'uso di reti o concertine di filo spinato non ha a suo avviso una funzione di sbarramento ma rende le strutture militari ancor meno gradite dalla popolazione civile. Nel rilevare che esistono altri sistemi molto

più efficaci per gli scopi indicati dal sottosegretario, osserva che attualmente le caserme dei reparti alpini non sono recintate con questo tipo di installazione e non hanno subito le intrusioni paventate dal Governo.

Il presidente GUALTIERI dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale di A/R SMA 1/97 relativo all'adeguamento delle capacità ELINT (Electronic Intelligence) dell'Aeronautica militare (n. 124)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole)

(R139 b00, C04^a, 0014^o)

Riferisce il relatore LORETO, rilevando preliminarmente che la spesa prevista è nell'ordine di 50 miliardi e che il programma avrà la durata di cinque anni (e non di quattro anni come indicato nel documento inviato dal Ministero della Difesa). Si sofferma poi sulle motivazioni che hanno spinto l'Aeronautica all'adeguamento delle capacità di tale sistema d'arma. Infatti da un lato l'attuale sistema denuncia una obsolescenza tecnologica indubbia, dall'altro si rende necessario un ammodernamento in considerazione delle esigenze operative sia nelle aree di crisi sia per le operazioni fuori area. Occorre inoltre superare la vetustà della componentistica e integrare il sistema con il corrispondente sistema AC-CS per il rispetto di impegni assunti in ambito NATO.

Il relatore informa che le risorse per realizzare il programma verranno attinte dal capitolo 4051 del bilancio del Ministero della Difesa e che esso produrrà ricadute industriali e occupazionali notevoli poiché verrà realizzato interamente da imprese italiane operanti nel settore dell'elettronica. In conclusione propone di esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore MANCA sostiene che il programma presentato al vaglio del Parlamento è indubbiamente molto avanzato ed è quanto mai urgente dotare le Forze Armate di un valido sistema di ricostruzione delle mappe radar. Inoltre l'intero sistema verrà prodotto da imprese italiane con notevole ricadute occupazionali e contribuirà senza dubbio a conferire prestigio internazionale alle nostre Forze Armate.

In conclusione dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Dopo che il senatore PELLICINI ha espresso voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale al programma, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Programma pluriennale di A/R SME 24/97 relativo all'acquisizione di n. 35 mortai rigati da 120 mm. (n. 125)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole con osservazione)
(R139 b00, C04^a, 0015^o)

Il relatore DE GUIDI informa che il programma all'ordine del giorno è relativo all'acquisizione di mortai per dotarne le unità di artiglieria destinate al supporto della brigata paracadutisti «Folgore» e della costituenda brigata aeromobili Friuli. Si conviene che il Ministero della Difesa abbia fornito un documento dettagliato relativo al programma in questione, che consentirà l'acquisizione di un'arma di facile trasporto, semplice nell'impiego e caratterizzato da elevata mobilità. Il sistema d'arma è prodotto già dagli anni '60 dalla società Thomson Brandt e il costo ipotizzato del programma dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 miliardi. Tale costo sembra eccessivo e, a suo avviso, andrebbe ricontrattato con il produttore. Illustra quindi una proposta di parere favorevole con la citata osservazione.

Si apre il dibattito.

Intervengono i senatori MANFREDI e MANCA e il presidente GUALTIERI rilevando ancora una volta l'esigenza di modificare la legge n. 436 del 1988 per evitare che la Commissione venga ad esprimersi su questioni meramente tecniche.

La Commissione quindi approva la proposta del relatore di parere favorevole con un'osservazione.

Programma pluriennale di ricerca e sviluppo SME 35/97, in cooperazione internazionale con Francia e Germania, relativo alla realizzazione di un sistema missilistico a lunga gittata, con guida a fibra ottica, denominato «POLIPHÈME». Dimostrazione della fattibilità tecnologica del sistema d'arma. (n. 126)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole con osservazione)
(R139 b00, C04^a, 0016^o)

Il relatore LORETO osserva che il programma all'ordine del giorno è relativo alla prosecuzione delle attività connesse con la realizzazione di un sistema missilistico a lunga gittata con guida a fibra ottica, denominato «Poliphème». Si tratta cioè di avviare la fase sperimentale volta a dimostrare la fattibilità tecnologica del sistema d'arma oggetto di un precedente programma approvato dal Parlamento nel 1993. Descrive quindi analiticamente le caratteristiche tecniche del sistema missilistico e osserva che esso è in grado di soddisfare l'esigenza di scoperta e ingaggio di obiettivi in profondità fino a 60 km., che ha elevata efficacia contro un largo spettro di obiettivi, nonché precisione di intervento e riduzione dei danni collaterali. Si tratta in sostanza di un sistema d'arma dotato di elevata precisione in grado di effettuare interventi «chirurgici»,

riducendo i danni collaterali connessi con la possibilità di coinvolgimento delle popolazioni civili. Il programma è realizzato in cooperazione con imprese francesi e tedesche, per un costo complessivo di circa 53 miliardi per il triennio 1997-1999. Al programma è interessato il consorzio Italmissile costituito da Alenia-Difesa e BPD, mentre nel 1993 era anche interessata la società Oto-Melara.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore FORCIERI chiede se, trattandosi di un programma da realizzarsi attraverso una cooperazione internazionale, siano già state quantificate le compensazioni industriali. Riguardo poi alla mancata presenza dell'Oto-Melara nel consorzio, osserva che ciò dipende dalla ristrutturazione della Alenia-Difesa che ha inglobato lo stabilimento dell'Oto-Melara. A questo proposito auspica che tale stabilimento possa continuare ad avere una quota dei lavori inerenti alla sperimentazione del nuovo sistema missilistico.

Il relatore LORETO osserva che non sono ancora state quantificate le compensazioni industriali, poichè il programma è ancora in fase di sperimentazione.

Il sottosegretario BRUTTI rileva che il consorzio Italmissile, nell'ambito della suddivisione delle attività tra le industrie delle nazioni interessate, provvederà alla realizzazione del lanciatore, del simulatore, della testa del missile e dei sottosistemi di costo-tiro. I settori dell'industria interessati sono pertanto quello meccanico, quello chimico e quello optoelettronico.

Il Presidente GUALTIERI propone di inserire nel parere una osservazione per invitare il Governo ad una particolare attenzione per la ripartizione delle ricadute industriali tra i tre Paesi interessati.

Dopo che il relatore LORETO ha accolto la osservazione del Presidente, viene posto in votazione e approvato il parere favorevole con la suddetta osservazione.

IN SEDE DELIBERANTE

(1533) SEMENZATO ed altri. Norme per la messa al bando totale delle mine anti-persona

(1608) FORCIERI ed altri. Divieto di produzione e commercio delle mine antipersona

(2740) Norme per la messa al bando delle mine antipersona, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di

iniziativa dei deputati Chiavacci ed altri; Bampo ed altri; Soda ed altri; Novelli ed altri e Leccese

– e voti regionali nn. 27 e 64 attinenti ai suddetti disegni di legge

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce il senatore UCCHIELLI facendo presente che il nostro Paese già nell'agosto del 1994 si era espresso per una moratoria unilaterale sulla produzione e sulla vendita di mine anti-persona: il numero di mine terrestri che attualmente giacciono inesplose lungo le strade di oltre 60 Paesi del mondo è nell'ordine di circa 100 milioni e causano annualmente l'uccisione o la menomazione permanente di circa 26 mila persone. Ritiene quindi essere maturato il momento per il varo di una legislazione che bandisca la produzione, lo stoccaggio e la cessione di licenza per qualsiasi tipo di mine anti-persona. Senza soffermarsi sulla distinzione fra mine cosiddette "intelligenti" e mine cosiddette "stupide", preferisce evidenziare le numerose iniziative internazionali volte –come ad esempio l'invito in tal senso dell'ottobre 1995 del Segretario generale dell'ONU- a bandire l'uso delle mine anti-persona e a distruggere quelle possedute. Ritiene pertanto che, in coerenza con le posizioni sostenute in varie occasioni dal Governo italiano e da delegazioni parlamentari italiane (come ad esempio nel corso della 96^a conferenza interparlamentare del settembre 1996 a Pechino), non si possa non approvare una legge che disponga il divieto di progettazione e commercializzazione delle mine da parte italiana. Le mine anti-persona, infatti, costituiscono un'arma particolarmente odiosa, giacchè colpisce indiscriminatamente la popolazione civile, sia durante i conflitti, sia dopo che i conflitti sono terminati. Ad ulteriore sostegno della tesi favorevole alla messa al bando ricorda come purtroppo ogni anno, tuttora, nel mondo si producano oltre 6 milioni di mine.

Si sofferma quindi sul testo articolato del disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati, che propone di assumere a testo-base. Esso consta di undici articoli, al pari del disegno di legge n. 1533 che prevede una particolare procedura di indennizzo per le società italiane produttrici di mine anti-persona. Del disegno di legge n. 1608 sottolinea l'articolo 6 volto a favorire l'adozione da parte del Ministero dell'Industria di un programma quinquennale per la riconversione a scopi civili delle imprese italiane produttrici di mine anti-persona.

Conclude dando conto delle mozioni approvate dal Consiglio Regionale della Calabria il 15 maggio 1966 e dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale della Basilicata il 4 febbraio 1997.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di assumere a testo-base il disegno di legge n. 2740.

La Commissione approva.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANCA sottolinea l'importanza del provvedimento che opportunamente mira ad eliminare uno strumento bellico ad alto livello

di pericolosità che si connota altresì, oltre che per il carattere subdolo, anche per gli scarsi effetti che oltretutto è in grado di realizzare ai fini dell'esito del conflitto nel quale viene impiegato. L'approvazione dell'emananda legge costituisce un obbligo morale, oltrechè giuridico, in forza degli atti internazionali sottoscritti dal nostro paese. Ricorda, da ultimo, come a fronte dei bassissimi costi per l'acquisto e l'installazione di dette mine, si contrapponga un altissimo costo per la disattivazione dei medesimi.

Condivide i contenuti dei testi all'esame della commissione; auspica la sollecita approvazione del testo base ed invita in particolare a considerare i profili legati alla riconversione industriale delle imprese produttrici.

Il senatore SEMENZATO ricorda come il Senato italiano sia stato nel 1994 uno dei primi parlamenti al mondo ad essersi attivato, con un'apposita mozione, sul tema in discussione. Il testo approvato dai deputati esprime un risultato politico estremamente positivo ed auspica pertanto un'approvazione del medesimo senza modifiche, pur non nascondendo la possibilità di miglioramenti in sede emendativa, che però importerebbero il non auspicabile rinvio alla Camera del testo in esame.

Interviene il sottosegretario BRUTTI per manifestare pieno consenso con l'auspicio espresso dagli intervenuti e per auspicare la prossima settimana il voto della Commissione possa concludere l'*iter* di questa importante legge, il cui grande significato politico è a tutti evidente.

Il Presidente GUALTIERI che parimenti auspica l'approvazione in via definitiva del testo licenziato dalla Camera dei Deputati, fa presente come non siano ancora stati espressi i pareri delle commissioni consultate, il che impedisce la conclusione dell'esame in data odierna.

Il seguito della discussione congiunta è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

82ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il dottor Landa Buru Illarramendi, direttore della direzione delle politiche regionali dell'Unione europea, accompagnato dal dottor Zanni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C05ª, 0008ª)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse: audizione del Direttore della Direzione politiche regionali dell'Unione europea, dottor Emneko Landa Buru Illarramendi
(R048 000, C05ª, 0001ª)

Dopo un'ampia introduzione del presidente COVIELLO sul tema dell'audizione, ha la parola il dottor LANDA BURU, il quale si sofferma su alcuni aspetti problematici dell'utilizzo dei fondi strutturali dell'Unione europea finalizzati all'attuazione delle politiche di coesione a favore delle aree depresse, da parte dell'Italia. Ricorda quindi che in

seguito all'accordo intervenuto tra il Commissario Wulf-Mathies e l'allora ministro Masera, si sono registrati notevoli progressi grazie all'adozione di procedure più semplici e all'istituzione della «cabina di regia». In base a tale accordo è stato infatti stabilito che i finanziamenti potessero essere erogati anche oltre i termini inizialmente previsti. Richiama quindi il notevole aumento del tasso di utilizzo dei fondi in questione intervenuto nell'anno in corso rispetto all'esercizio precedente (passato dal 7 per cento al 23 per cento attuale, che potrebbe dar luogo a un tasso di utilizzo pari al 38 per cento al termine dell'esercizio 1997). A fronte di tali positivi risultati, è senz'altro aumentata la credibilità dell'Italia riguardo alla capacità di utilizzo delle risorse comunitarie, pur permanendo un certo scetticismo da parte dei paesi che si trovano nella posizione di contribuenti netti nei confronti del bilancio comunitario. Appare pertanto necessaria l'adozione di una legislazione sui lavori pubblici improntata a criteri di rapidità e trasparenza. Vi è inoltre il timore che l'imminente fusione dei due Ministeri del tesoro e del bilancio possa indebolire la capacità operativa della cabina di regia. Il problema fondamentale resta comunque quello della mancanza di un efficace coordinamento e di una autorità di arbitraggio che possa decidere in caso di mancanza di accordo tra i soggetti istituzionali interessati.

Fa presente quindi che nel mese di ottobre avrà luogo la riprogrammazione delle risorse disponibili, allo scopo di convogliare i finanziamenti non ancora utilizzati su programmi che appaiano di possibile realizzazione. Si sofferma successivamente sul documento Agenda 2000 predisposto dalla Commissione europea, nel quale vengono identificate le prospettive dell'Unione europea nel periodo 2000-2006. In particolare, in tale periodo avrà luogo l'allargamento dell'Unione ai paesi dell'Europa centrale e orientale, in seguito al quale occorrerà rafforzare le politiche di coesione e solidarietà a favore delle aree più svantaggiate, parallelamente ad un processo di consolidamento delle istituzioni comunitarie.

I Commissari rivolgono quindi alcuni quesiti al dottor Landa Buru.

Il senatore TAROLLI chiede di conoscere quali formule organizzative potrebbero essere introdotte in Italia per ovviare alla mancanza di coordinamento e ai ritardi burocratici che impediscono un maggiore utilizzo delle risorse comunitarie.

Il senatore VIVIANI chiede una valutazione sul risultato effettivo conseguito dalle politiche di solidarietà a favore delle aree depresse. Si chiede inoltre se il reddito *pro-capite* rappresenti un indicatore significativo ai fini dell'identificazione delle aree destinarie degli interventi. Sollecita quindi una valutazione sull'idoneità della Cabina di regia a garantire il necessario coordinamento, nonché dati sull'utilizzo delle risorse comunitarie da parte delle regioni non rientranti nell'obiettivo 1) e in relazione ai programmi multiregionali.

Il senatore RIPAMONTI chiede di conoscere i criteri adottati per garantire la qualità dei progetti da ammettere al finanziamento, preannunciando un'iniziativa della propria parte politica finalizzata ad assicurare l'effettivo rispetto di precisi canoni qualitativi in materia di tutela e compatibilità ambientale da parte dei progetti presentati.

Il senatore FERRANTE ritiene che sarebbero utili precisi suggerimenti da parte degli organi dell'Unione Europea in ordine alle procedure più opportune per l'attuazione dei Patti territoriali.

Il senatore TONIOLLI lamenta la cronica difficoltà di progettualità e di programmazione finanziaria delle pubbliche amministrazioni italiane e chiede una valutazione sulla situazione in atto.

Il senatore CADDEO è dell'avviso che l'introduzione di sgravi fiscali per sviluppare le attività economiche possa essere di notevole utilità. Chiede inoltre di conoscere lo stato di attuazione dei programmi mediterranei.

Il senatore FIGURELLI considera indispensabile approfondire la situazione dei patti territoriali, al fine di individuare i meccanismi che garantiscano l'utilizzazione delle risorse stanziata in sede europea, anche in considerazione dell'esiguità dei finanziamenti nazionali.

Sottolinea quindi il ruolo che le regioni del Mezzogiorno possono svolgere nell'ambito della politica mediterranea dell'Unione europea e, riferendosi ai dieci patti territoriali della Sicilia ammessi all'assistenza tecnica da parte degli organismi europei, ritiene opportuno affrontare i problemi di coordinamento tra i vari soggetti interessati che si stanno evidenziando.

Il senatore CRESCENZIO chiede una valutazione da parte del dottor Landa Buru anche sulla qualità dei progetti di sviluppo presentati.

Il senatore MONTAGNINO è dell'avviso che i problemi di natura procedimentale e di adeguatezza delle strutture amministrative debbano essere affrontati in modo complessivo individuando gli strumenti più idonei a migliorare l'efficacia delle iniziative di sviluppo economico che vengono avviate. Considera opportuno che gli organismi dell'Unione europea esprimano il loro orientamento in merito.

Il dottor LANDA BURU, rispondendo al quesito formulato dal senatore Tarolli, sottolinea che una formula organizzativa efficace dovrebbe prevedere una chiara definizione e delimitazione rispettivamente dei poteri attribuiti alle autorità centrali e locali, secondo modelli sperimentati in maniera assai soddisfacente ad esempio in Belgio, in Germania e in Spagna. Evidenzia inoltre l'opportunità che l'organo di arbitraggio al quale attribuire poteri sostitutivi in caso di inerzia o mancanza di accordo dei soggetti istituzionali interessati dovrebbe essere identificato ai più elevati livelli decisionali.

Con riferimento alle osservazioni formulate dal senatore Viviani, sottolinea poi i risultati notevolmente positivi conseguiti dalle politiche di coesione nel raggiungimento di una convergenza reale (nel senso di effettiva riduzione delle disparità) tra i paesi aderenti all'Unione. Osserva inoltre che il criterio del reddito, pur non essendo completamente esaustivo per l'identificazione delle aree depresse, è comunque quello più efficace anche sul piano tecnico. Dopo aver espresso perplessità sulle effettive possibilità operative della cabina di regia ai fini del coordinamento degli interventi in questione, fa presente che anche nelle regioni appartenenti all'obiettivo 2) si riscontra una difficoltà nell'utilizzo delle risorse, motivata anche dalla maggiore difficoltà di realizzazione associata ai programmi concernenti tali regioni.

Con riguardo al quesito posto dal senatore Ripamonti, chiarisce che la selezione dei progetti è effettuata dalle autorità nazionali competenti, a livello statale o regionale, mentre la Commissione europea interviene solo per fissare il quadro generale di riferimento. Per quanto riguarda in particolare il problema della tutela ambientale, oltre al *vademecum* per la selezione dei progetti, esiste un regolamento della Commissione che prevede regole molto severe, corredate da specifiche sanzioni, per assicurare la compatibilità ambientale dei progetti finanziati.

Per quanto si riferisce alle questioni poste dai senatori Ferrante e Figurelli in ordine all'attuazione dei patti territoriali ribadisce l'esigenza di ordine generale di prevedere degli organismi di arbitrato che possano intervenire nelle situazioni in cui si determina un blocco delle decisioni. Non ritiene, tuttavia, anche con riferimento alle valutazioni del senatore Tonioli, di dover esprimere giudizi sulla situazione che si registra in Italia o in altri paesi membri, pur essendo disponibile a fornire ogni elemento utile ricavabile dalla esperienza condotta in sede europea sulle procedure di intervento più efficaci.

Con riferimento alla politica mediterranea dell'Unione europea conferma la volontà di procedere con determinazione alla realizzazione di progetti di integrazione: si registra, tuttavia, una difficoltà derivante dal non soddisfacente livello qualitativo dei progetti fin qui presentati ed è quindi in corso una fase di riordino del settore.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Landa Buru per il suo intervento e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

127^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali, vice presidente del Consiglio dei ministri, Veltroni, e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2644) Disposizioni sui beni culturali, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 31 luglio scorso, nella quale si era svolta la discussione generale.

Il presidente BISCARDI, preso atto che nessun altro senatore chiede la parola, dichiara chiusa la discussione generale.

Replica quindi la relatrice MANIERI, la quale ringrazia gli intervenuti nel dibattito, scusandosi per non aver potuto seguire taluni interventi. Accanto al generale consenso sull'importanza del testo in esame, sono emersi alcuni rilievi di metodo e di merito, cui intende dare risposta. In primo luogo, i timori di un eccesso di dirigismo cui sarebbe ispirato il testo le appaiono non fondati. In realtà, l'Italia è in grave ritardo, rispetto agli altri Paesi europei, nel definire un organico sistema normativo capace di coordinare il pluralismo dei soggetti e delle forme di intervento, indirizzandoli a favore della tutela del patrimonio storico. Mentre poi la Francia e la Germania hanno a suo tempo compiuto scelte chiare rispetto al sistema di tutela da adottare – scelte peraltro ora rimesse in discussione – l'Italia non ha saputo aggiornare il proprio, ancora fondato essenzialmente sulla legge del 1939 e ormai gravemente inadeguato. Il testo in esame compie dunque un serio tentativo per uscire dalle strette di tale modello, che unisce l'impostazione vetero-centralista alla

frammentarietà degli interventi. A quanti criticano poi l'articolo 2 perchè condizionerebbe le agevolazioni fiscali alla stipula di una convenzione con il Ministero, osserva che il vantaggio fiscale non può prescindere da un minimo rapporto con il Ministero.

Circa l'articolo 10, sono eccessivi i timori di quanti paventano una virtuale duplicazione delle strutture ministeriali: la società per azioni SIBEC ivi prevista è semplicemente uno strumento per reperire fondi da destinare ai restauri, senza interferire con gli organi ministeriali e le loro competenze, che restano intatte. L'osservazione che, attraverso la creazione di tale società, il Governo mira ad aggirare le rigidità procedurali e contabili dell'Amministrazione è fondata, ma le pare che vada a merito e non a critica del provvedimento.

L'articolo 9, dedicato alla soprintendenza speciale di Pompei, avvia una sperimentazione destinata a fornire preziose indicazioni per la complessiva riforma del Ministero, attualmente in corso di elaborazione da parte di una apposita commissione. D'altra parte, il conferimento di autonomia a quella soprintendenza non significa affatto una sua privatizzazione, mentre l'assegnazione ad essa anche delle competenze sul personale – come taluno ha richiesto – comporterebbe la sua trasformazione in un vero e proprio ente autonomo. Per l'articolo 4, opportunamente volto a promuovere l'arte contemporanea così da colmare finalmente un grave ritardo dell'Italia, occorrerà certo vigilare sulla sua attuazione. Al riguardo, la relatrice ricorda che è stato assegnato nei giorni scorsi alla Commissione un disegno di legge di iniziativa parlamentare (n. 2704) mirante allo stesso obiettivo, che a tal fine riscrive compiutamente la vigente disciplina del 1949. Tale disegno di legge, che trae dichiaratamente spunto dall'articolo 4 citato, meriterà senz'altro un autonomo esame.

Al senatore Marri fa presente che il testo in esame non rappresenta la sede più adatta per riaprire il tema della catalogazione, mentre al senatore Bevilacqua replica che i suoi rilievi sulle vernici *spray* – che ella in parte condivide – dovranno essere tenute presente nel seguito dell'esame. Infine la relatrice ricorda che l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha incontrato stamane le associazioni culturali che ne hanno fatto richiesta, le quali hanno depositato documenti a disposizione dei senatori. Domani saranno ascoltate altre due associazioni. Conclude auspicando una celere approvazione, anche alla luce del pressochè unanime consenso registrato alla Camera dei deputati.

Il ministro VELTRONI, premesso che ritiene il provvedimento obiettivamente urgente, soprattutto per le norme relative a Pompei, osserva che la volontà del Governo muove in direzione esattamente opposta rispetto ai timori segnalati da taluno: tutta l'azione del Governo mira infatti al potenziamento delle strutture di tutela e promozione della cultura e a rimuovere gli elementi impropri di gestione politica che nel passato vi erano penetrati. Ciò premesso, dichiara che l'articolo 2 intende assicurare trasparenza ad un settore che oggi è nell'assoluta discrezionalità del Ministro, esposto alle pressioni più contingenti e casuali; la pianificazione triennale delle attività culturali mira a dare certezza agli

operatori culturali e assicura il controllo del Parlamento. La norma istitutiva della società per azioni SIBEC nasce dalla consapevolezza che occorre uno sforzo eccezionale per mobilitare risorse finanziarie ingentissime, se si vuole superare finalmente il degrado che finora ha caratterizzato il patrimonio culturale italiano. Certo, negli ultimi tempi l'impegno diretto dello Stato è aumentato, attraverso varie forme di intervento – cita il lotto e i fondi dell'8 per mille IRPEF – ma ciò è ancora insufficiente e occorre attivare la partecipazione dei privati. In tale contesto, l'intervento a favore di Pompei rappresenta una oggettiva urgenza: l'ultimo trentennio ha visto una progressiva riduzione dell'area aperta al pubblico ed un incremento geometrico nel numero dei visitatori che si concentrano su di essa, con la moltiplicazione dei rischi di distruzione. Occorre quindi un grande intervento, dell'ordine delle centinaia di miliardi, pena l'inarrestabile degrado della più importante area archeologica del mondo. Lo stupisce, allora, la critica rivolta alla possibilità – prevista dal disegno di legge – di nominare un direttore amministrativo della soprintendenza esterno all'Amministrazione: in verità, tale possibilità corrisponde al principio di scindere le funzioni scientifiche – che fanno capo al sovrintendente, un archeologo di fama mondiale – da quelle di gestione amministrativa, per le quali è opportuno ricorrere a specifiche competenze. Alla legge dovrà poi fare seguito una conferenza di servizi con le realtà locali, che attualmente non hanno alcun rapporto nè ricavano alcun beneficio dai flussi turistici che si concentrano sull'area archeologica. In conclusione, rivolge un pressante appello alla Commissione, osservando che la rilevanza degli interessi in gioco trascende gli schieramenti politici e merita un approccio unitario.

Il presidente BISCARDI, alla luce del dibattito e considerata l'imminenza della sessione di bilancio, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 19 settembre alle ore 18, facendo presente che su di essi potrebbe essere necessario acquisire i pareri prescritti dal Regolamento.

Su tale proposta si apre quindi un dibattito, nel quale intervengono ripetutamente il senatore BEVILACQUA – che ritiene il termine troppo breve – la RELATRICE, il senatore MELE e il senatore PERA. Quest'ultimo rileva che, se l'urgenza riguarda la norma su Pompei, altre hanno una valenza più generale e meritano un esame più approfondito.

In una breve interruzione il ministro VELTRONI segnala la stretta connessione fra l'articolo su Pompei e quello sulla SIBEC.

Il senatore PERA rileva che, mentre alla Camera dei deputati il dibattito si è concentrato solo su Pompei, al Senato gli interventi hanno approfondito altri profili, facendo emergere perplessità non della sola opposizione.

Conclusivamente, il PRESIDENTE propone di fissare il termine a martedì 23 settembre prossimo, alle ore 16.

Concorda la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(2732) Deputati CAPITELLI ed altri: Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva. Preso quindi atto che nessuno intende intervenire in sede di discussione generale e che la relatrice e il Sottosegretario rinunciano alle rispettive repliche, egli propone quindi di fissare a domani, alle ore 18, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il sottosegretario SOLIANI fa presente l'estrema urgenza del provvedimento, necessario da una parte per dare certezza agli enti locali in ordine alla stipula delle convenzioni per la manutenzione degli edifici scolastici e, dall'altra, per consentire l'indispensabile proroga di alcune graduatorie. Auspica quindi la fissazione di un termine per gli emendamenti anticipato rispetto a quello proposto dal Presidente, al fine di rendere possibile una sollecita conclusione dell'esame del provvedimento.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di fissare il termine per gli emendamenti a domani, giovedì 18 settembre, alle ore 12.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

116ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vita.**La seduta inizia alle ore 15,20.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C08ª, 0018ª)

Il presidente PETRUCCIOLI, ricordando che alla Commissione è stato assegnato dal Presidente del Senato lo schema di decreto concernente i criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località fuori dal Lazio, sottolinea la necessità – date le sollecitazioni venute da parte di alcuni membri della Commissione – di chiarire che l'articolo 2, comma 4, della legge n. 270 del 1997, che disciplina la materia, prevede soltanto l'invio della schema di decreto alle Commissioni parlamentari dei due rami del Parlamento senza che queste siano chiamate ad esprimere un parere. Risulta inoltre che il decreto definitivo stia per essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale con un testo parzialmente diverso da quello dello schema inviato al Parlamento.

Sulla questione si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori LAURO, BORNACIN e la senatrice FUMAGALLI CARULLI che, pur nella chiarezza del testo normativo ricordato dal Presidente, che esclude la possibilità per le Commissioni di esprimere un parere sullo schema di decreto, ritengono tuttavia opportuno chiedere al Ministro dei lavori pubblici di intervenire in Commissione per un'audizione affinché possa essere illustrata l'azione di Governo in questa delicata materia, possibilmente prima dell'emanazione del decreto nella sua forma definitiva. Alla richiesta si associa il senatore LO CURZIO.

Il presidente PETRUCCIOLI assicura che si farà carico di chiedere al Ministro dei lavori pubblici di intervenire in Commissione per un'audizione sull'attuazione della legge n. 270 del 1997.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi *audiotex* e *videotex* ed a quelli offerti su codici internazionali (n. 136)

(Parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Esame e rinvio)

(R139 b00, C08ª, 0008ª)

Il relatore, senatore FALOMI, illustra il provvedimento in titolo sottolineando che il termine per l'adozione del regolamento era fissato in novanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 650 del 1996 di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni». I servizi *audiotex* e *videotex* erano disciplinati in precedenza da un decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; a seguito del turbamento dell'opinione pubblica causato da episodi di violenza che hanno coinvolto minori, il Governo è intervenuto sulla materia con una serie di decreti-legge non convertiti ed, infine, con la legge n. 650 sopra ricordata, dove si stabilisce, all'articolo 1, l'attribuzione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del compito di adottare un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi *audiotex-videotex* ed a quelli offerti su codici internazionali. In quest'ultimo caso sembra trattarsi di servizi aventi la medesima natura dei primi due, ma con la differenza di essere offerti non attraverso numeri telefonici della rete pubblica commutata italiana, bensì di altri paesi. Nell'adozione di tale regolamento il Governo deve prevedere la possibilità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. A questo scopo lo schema di regolamento prevede l'obbligo per i concessionari del servizio telefonico di fornire gratuitamente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, agli abbonati un codice numerico personalizzato che inibisce o attiva i servizi *audiotex* e *videotex*.

Il secondo comma dell'articolo unico dello schema di regolamento dispone che per gli utenti collegati a centrali telefoniche analogiche o elettromeccaniche l'attivazione avvenga solo su richiesta scritta dell'abbonato. Infatti, per tali utenti l'arretratezza tecnologica delle centrali a cui sono collegati non consente le funzioni di autoabilitazione e di autodisabilitazione prima citate. Tuttavia, particolari servizi *audiotex* potranno essere forniti senza richiesta scritta in considerazione della loro particolare utilità sociale (accertata dal Ministero delle telecomunicazioni).

Il comma 3, richiamando l'articolo 1, comma 26, della legge n. 650, vieta i servizi *audiotex* «ed internazionali» cioè non effettuati mediante numeri telefonici della rete pubblica commutata italiana, che

presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno; vieta, inoltre, di propagandare servizi *audiotex* in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori. È fatto inoltre divieto alle emittenti televisive e radiofoniche di propagandare taluni servizi *audiotex* e *videotex* nella fascia oraria compresa fra le ore 7 e le ore 23. Nel termine «propagandare» sembra doversi ricomprendere qualsiasi tipo di messaggio pubblicitario come *spot*, sponsorizzazioni e telepromozioni.

Il comma 4 dello schema di regolamento prevede altresì che non vengano ammessi servizi che indirettamente o direttamente confliggano con l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la tutela dei minori.

È infine, da segnalare che l'articolo 1, comma 27, della legge n. 650 del 1996 che quantifica la sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni dei commi 25 e 26, prevedendo il pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni, non precisa il soggetto competente all'accertamento e alla comminazione della stessa; sarebbe pertanto opportuno che tale specificazione fosse contenuta nel provvedimento in esame.

Poichè il complesso delle norme previste dallo schema di Regolamento raccoglie molte delle preoccupazioni e delle osservazioni avanzate dagli operatori del settore fugando pericoli di contraccolpi occupazionali e mira alla tutela di quegli interessi, in primo luogo quelli dei minori, da cui aveva preso avvio la revisione della precedente disciplina, propone l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore BALDINI chiede se non sia opportuno far pervenire delle osservazioni scritte al relatore affinché possano essere recepite nel parere che la Commissione esprimerà.

Il senatore CÒ annuncia che voterà a favore della proposta di parere favorevole avanzata dal relatore in quanto il risultato del lavoro dell'Esecutivo, che ha ascoltato attentamente le osservazioni degli operatori del settore, è da giudicare positivamente.

Interviene infine il sottosegretario VITA che, dopo aver ringraziato la Commissione per aver preso in esame in tempi rapidi il provvedimento, sottolinea come la normativa in esso contenuta sia necessaria alla tutela degli utenti e attesa da tutti gli operatori del settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Variante del programma di infrastrutture della Guardia di finanza per l'esercizio 1996, relativo ad interventi nel Piemonte (n. 137)

(Parere al Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 831: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C08ª, 0009ª)

Il relatore, senatore CÒ, illustra il provvedimento in esame facendo presente che la legge 1° dicembre 1986, n. 831, recante disposizioni per

la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza, ha stanziato la complessiva spesa di 700 miliardi per il periodo 1986-1991 affinché, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si procedesse a realizzare un programma straordinario di interventi per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze, da destinare ai reparti della Guardia di finanza, nonché per la ristrutturazione dei fabbricati esistenti. All'articolo 2 si prevede che il programma di interventi venga formulato dal Ministro dei lavori pubblici su indicazione del Comando generale del Corpo che provvede all'individuazione dei luoghi e delle aree dove dovranno essere ubicati gli interventi nonché alla precisazione dei loro requisiti funzionali, dimensionali e di sicurezza. Tale programma, d'intesa con il Ministro delle finanze, viene poi trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Con il decreto ministeriale 23 febbraio 1988, n. 559, è stato adottato il programma costruttivo d'intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, poi modificato, unitamente al piano finanziario, da numerosi successivi decreti per essere adeguato alle mutate disponibilità finanziarie conseguenti alle rimodulazioni disposte dalle successive leggi finanziarie.

Con decreto ministeriale del 2 maggio 1996, n. 421, è stata autorizzata l'assegnazione della complessiva somma di L. 93.992.722.036 a favore dei provveditorati regionali alle opere pubbliche per il Piemonte, l'Emilia Romagna, la Toscana, le Marche, il Lazio e la Puglia sul capitolo 8422 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'esercizio finanziario del 1996. La somma assegnata al provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte ammonta a L. 7 miliardi ed è finalizzata alla ristrutturazione della Caserma demaniale «Pagliano» di Cuneo. Tuttavia in considerazione dell'urgenza di provvedere alla sistemazione definitiva dei reparti del Comando di Cuneo, i relativi lavori, strettamente necessari per il trasferimento del Comando di Cuneo nella Caserma «Pagliano», sono stati finanziati e realizzati con fondi del capitolo di bilancio del provveditorato alle opere pubbliche del Piemonte.

Il Comando generale della Guardia di finanza, in data 26 giugno 1997, ha rappresentato al Ministero l'opportunità di destinare la somma di 7 miliardi, già assegnata per l'esercizio del 1996 per la ristrutturazione della Caserma «Pagliano» di Cuneo, all'esecuzione di interventi di adeguamento e ristrutturazione della Caserma «San Martino» di Alessandria (per un importo di 4 miliardi) e della Caserma «Ex Colli di Felizzano» di Asti (per un importo di 3 miliardi), interventi questi non previsti nel programma originario.

Ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della legge n. 831 del 1986, il Ministro delle finanze in data 18 luglio 1997 ha manifestato la propria intesa per la variazione di cui sopra.

Propone quindi alla Commissione di formulare un parere favorevole in considerazione del fatto che la disponibilità della somma di 7 miliardi consente di ampliare l'intervento di ristrutturazione ad altre due Caserme di Alessandria e di Asti, rendendo così efficienti le strutture lo-

gistiche preposte all'espletamento delle funzioni della Guardia di finanza. Tale impiego viene prospettato dal Comando generale, competente per legge ad individuare gli interventi, come proficuo e risolutivo, perchè le due Caserme, dismesse dalla Amministrazione della difesa e assegnate al Corpo, saranno destinate a sede dei Comandi del Corpo operanti nelle due Province di Asti e Alessandria attualmente ubicati in immobili non solo non idonei, ma di proprietà privata con conseguenti oneri di canoni di affitto da corrispondere. Si rende pertanto necessario porre fine all'intervento di ristrutturazione della Caserma «Pagliano» di Cuneo ed inserire nel programma attuativo della legge n. 831 del 1986 i due nuovi interventi alle sedi di Asti ed Alessandria. Il nuovo decreto del Ministro recepirà questa variazione del programma.

Interviene il presidente PETRUCCIOLI che, dopo aver annunciato il suo voto favorevole sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, sottolinea tuttavia la necessità che il Parlamento e il Governo riflettano sull'opportunità di rivedere la legge n. 831 del 1986 affinché le Commissioni parlamentari siano esonerate dal dover esprimere parere su questioni che hanno una connotazione più amministrativa che politica.

Viene quindi posto ai voti il mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni avanzate dal Presidente, che è approvato all'unanimità.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocata la Sottocommissione per i pareri per l'esame del disegno di legge n. 2732 recante: «Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica», già approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

101ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Ornella CILONA e il dottor Angelo LANA della CGIL; la dottoressa Cecilia BRIGHI e il dottor Eros PIZZI della CISL e il dottor Enzo CANETTIERI della UIL.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione dei rappresentanti della CGIL, della CISL e della UIL (R048 000, C10ª, 0005ª)

Si riprende l'indagine sospesa nella seduta del 30 luglio.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente CAPONI, intervienne la dottoressa BRIGHI che ricorda le iniziative intraprese dalle organizzazioni sindacali italiane in merito al ruolo ed all'azione delle imprese multinazionali in Italia e delle imprese italiane all'estero. A quest'ultimo riguardo richiama la opportunità di una più stringente azione del Governo e delle amministrazioni competenti sulla osservanza, da parte delle imprese multinazionali, della normativa concordata a livello internazionale, sulla tutela dei lavoratori.

Elemento centrale dell'azione dei sindacati è la promozione e diffusione di codici di condotta delle imprese elaborati sia a livello di organizzazioni internazionali (OCSE e WTO) che a livello nazionale. Un gran numero di codici sono stati approntati, a seguito di accordi tra imprese e sindacati, ed anche la più recente evoluzione della normativa comunitaria è nel senso della promozione della diffusione di tali strumenti. Questo complesso di iniziative dovrebbe essere accompagnato, a suo avviso, dall'approntamento di forme efficaci

di verifica e certificazione del rispetto degli impegni contenuti nei codici, da affidare ad organi indipendenti.

Interviene quindi il dottor CANETTIERI che, dopo aver fornito un dettagliato quadro della presenza delle imprese estere in Italia, segnala come da questi dati emerga che gran parte delle imprese estere vanno a localizzarsi nelle regioni più sviluppate del paese, mentre gli investimenti nel Mezzogiorno sono essenzialmente diretti, non già alla creazione di nuove strutture produttive, ma all'acquisizione e al recupero di imprese già appartenenti alle partecipazioni statali.

Per attrarre efficacemente imprese estere in Italia, assicurando un'equilibrata distribuzione sull'intero territorio nazionale, occorre operare per una razionalizzazione dell'apparato amministrativo, garantendo tempi certi (attraverso strumenti quali, ad esempio, il cosiddetto sportello unico), realizzare un'armonizzazione delle politiche fiscali, un adeguamento delle infrastrutture ed interventi volti alla formazione ed all'aggiornamento della forza lavoro. Questo insieme di misure, volte a rendere più competitiva la struttura produttiva del paese, sono al centro degli impegni contenuti nel cosiddetto «Patto per il lavoro». Al riguardo ritiene, in particolare, che i contratti d'area ed i pacchetti localizzativi rappresentino strumenti efficaci per attrarre, specialmente nelle aree meno sviluppate del paese, investimenti esteri.

Appare altresì opportuno, sull'esempio di quanto già realizzato in alcuni paesi europei, costituire una agenzia nazionale di promozione degli investimenti esteri; auspica, al riguardo, che nella recente iniziativa promossa dalla GEPI vengano coinvolte le forze sindacali che potrebbero fornire un importante contributo.

La dottoressa CILONA ricorda la recente normativa comunitaria sulle relazioni sociali. In particolare segnala la direttiva sui comitati aziendali del 1994 che impone alle imprese multinazionali di informare e consultare i lavoratori in occasione di importanti decisioni che investano la vita dell'azienda (facendo seguito a questa previsione molte imprese multinazionali, anche in Italia, hanno proceduto a costituire comitati aziendali); si attende inoltre l'adozione di una apposita e generale direttiva sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese.

Seguono brevi interventi e domande dei senatori.

Il senatore DEMASI, attesa comunque la necessità di adeguati interventi nei settori delle infrastrutture e dell'ordine pubblico per far fronte alle particolari difficoltà che incontra il Mezzogiorno nell'attrazione degli investimenti esteri, chiede se esiste in proposito un'analisi puntuale e dettagliata dei sindacati.

Il senatore SELLA di MONTELUCE, nel ricordare il progetto esposto dai presidenti della GEPI e dell'ICE circa la costituzione e le modalità operative di un organismo ad essi facenti capo per

l'attrazione degli investimenti esteri, ribadisce le proprie perplessità in proposito e chiede l'opinione delle organizzazioni sindacali.

Il senatore LARIZZA ritiene che si debbano analizzare approfonditamente i motivi del livello particolarmente basso degli investimenti esteri nel Mezzogiorno, motivi che non possono essere certo ricondotti al costo del lavoro, notoriamente non più elevato rispetto al Nord del Paese. Sulla scarsa presenza delle imprese multinazionali al Sud incidono certamente problemi di inefficienza amministrativa e problemi di sicurezza, mentre gli pare fuorviante il richiamo alla flessibilità del lavoro. Dopo aver affermato di ritenere che una riduzione dei costi aziendali vada perseguita più sul versante fiscale che su quello degli sgravi contributivi, chiede ai rappresentanti sindacali ulteriori informazioni e documentazione sul tema delle relazioni industriali.

Il senatore MACONI chiede elementi di ulteriore approfondimento circa la qualità del processo di internazionalizzazione in corso, le caratteristiche della cosiddetta internazionalizzazione attiva, nonché sulla qualità delle relazioni sindacali con le imprese multinazionali e sugli strumenti di politica contrattuale attivabili per contrastare comportamenti negativi sul piano sociale.

Il senatore ASCIUTTI, dopo aver richiamato l'attenzione sulle differenze che si riscontrano nelle diverse aree del Paese a livello di infrastrutturazione e di efficienza delle pubbliche amministrazioni, chiede ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali quali iniziative esse intendano adottare per rendere più attraente l'investimento nel Mezzogiorno, un'area con riguardo alla quale richiama l'attenzione sull'entità del fenomeno del lavoro nero.

Il senatore CAZZARO richiama a sua volta l'attenzione sulle carenze di fattori localizzativi favorevoli nel Mezzogiorno d'Italia, carenze che presentano natura varia e diversificata e che non possono essere ricondotte al solo problema dell'ordine pubblico. I patti territoriali e i contratti d'area rappresentano – a suo modo di vedere – strumenti validi, anche se richiedono un impegno di medio-lungo periodo per produrre risultati apprezzabili.

Risponde agli intervenuti il dottor CANETTIERI, il quale pone nuovamente l'accento sul fatto che nel Mezzogiorno gli investimenti esteri sono realizzati essenzialmente in termini di acquisizioni di quote dismesse dalle imprese a partecipazione statale. Fra l'insieme dei fattori che costituiscono ostacolo ad un flusso di investimenti esteri più sostenuto, egli ritiene che un posto di tutto rilievo vada attribuito alla pressione fiscale. Vi è da rilevare poi che le strutture decisionali delle imprese multinazionali che operano in Italia sono prevalentemente localizzate fuori del Paese. È importante che anche l'Italia, sulla scorta di quanto realizzato da altri paesi industrialmente avanzati, si doti di un apposito organismo per l'attrazione degli investimenti esteri, da indiriz-

zare prevalentemente verso le aree meno sviluppate. Si richiama quindi ai contratti d'area finora siglati e sottolinea l'importanza di un'adeguata offerta di pacchetti localizzativi. Quanto alla flessibilità del lavoro, crede anch'egli che occorra agire prevalentemente sulla leva fiscale, ricordando comunque che, di fronte alla prospettiva di investimenti certi e mirati, il sindacato ha saputo dare adeguate risposte.

Il presidente CAPONI ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

152^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro CAVAZZUTI.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia: sullo svolgimento ulteriore dei lavori (R048 000, C11^a, 0002°)**

Il PRESIDENTE ricorda che nel mese di luglio si sono svolte le audizioni previste dal programma dell'indagine. Pertanto, ove non vi siano proposte di integrazione del programma medesimo con altre audizioni, si dovrebbe valutare l'opportunità di predisporre un documento conclusivo che tracci una sintesi del lavoro svolto.

Il senatore GRUOSSO, relatore sui Documenti XXII, nn. 17, 18 e 29, recanti la proposta di inchiesta parlamentare sulla materia oggetto dell'indagine in titolo, nel concordare con la proposta del Presidente, esprime l'avviso che le audizioni svolte abbiano enucleato con sufficiente chiarezza le problematiche riguardanti l'erogazione di fondi pensione da parte dell'INPS a cittadini della ex Jugoslavia. Egli è peraltro disponibile a valutare eventuali proposte di audizioni.

Il senatore MANFROI osserva che nelle due audizioni svolte sono stati sentiti, rispettivamente, il Direttore generale e il Presidente dell'INPS e i responsabili degli uffici territoriali dello stesso Istituto, competenti per materia. Ritiene opportuno non limitarsi ad acquisire solo le posizioni dell'INPS e procedere di conseguenza alla audizione di altri soggetti: si riserva di formulare una specifica proposta e, a tal fine, chiede un breve rinvio della discussione.

Il PRESIDENTE, in accoglimento della richiesta del senatore Manfroï, propone di rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione sulle modalità di prosecuzione dell'indagine in titolo.

Convieni la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(2552) BUCCIERO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16

(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 31 luglio 1997.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola al relatore Bedin, per la replica.

Il relatore BEDIN, dopo aver rilevato che sul disegno di legge in discussione si è registrata un'ampia convergenza dei Gruppi politici, sottolinea il carattere non retroattivo delle disposizioni in esso contenute rilevando altresì che il provvedimento, senza ledere i diritti acquisiti, ripristina le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori. Poichè non sono stati presentati emendamenti, egli ritiene che si possa procedere senza ulteriore indugio all'approvazione del disegno di legge n. 2552.

Dopo che il sottosegretario CAVAZZUTI ha ribadito il parere favorevole del Governo sul disegno di legge in discussione, parere già espresso nella seduta di ieri dalla sottosegretaria Gasparrini, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli articoli, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Sono quindi posti separatamente ai voti e approvati gli articoli 1, 2 e 3.

È quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso.

(2287-nonies) Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 31 luglio 1997.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono senatori iscritti a parlare nella discussione generale, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti, facendo altresì presente che, in attesa del parere della 5ª Commissione permanente, non si potrà comunque far luogo alla loro votazione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI illustra gli emendamenti 1.2, 4.2 e 2.1, i primi due volti a sopprimere, rispettivamente, gli articoli 1 e 4, contenenti disposizioni già ricomprese in altri provvedimenti, mentre il terzo è diretto a riformulare l'articolo 2 in considerazione del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente. A tal fine, l'emendamento 2.1 chiarisce che la previsione di spesa relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2, pari a lire 11 miliardi in ragione d'anno, rappresenta un limite massimo.

Il PRESIDENTE fa proprio il subemendamento 2.1/1.

Il senatore MANFROI illustra gli emendamenti 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, e il subemendamento 2.1/3 sottolineando l'inopportunità di dar corso ad assunzioni per chiamata diretta presso la pubblica amministrazione, in violazione del chiaro dettato della Costituzione, che prescrive il ricorso al pubblico concorso.

Il senatore ZANOLETTI fa proprio il subemendamento 2.1/2.

Il senatore GRUOSSO illustra quindi i sub-emendamenti 2.1/4 e 2.1/5, rilevando come sia necessario assegnare carattere vincolante alle assunzioni dei lavoratori degli istituti finanziari meridionali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2553) PELELLA ed altri: Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(Rinvio dell'esame)

La Commissione accoglie la proposta del relatore TAPPARO di rinviare l'esame del provvedimento in titolo, per consentire un approfondimento dei contenuti dello stesso.

(2615) MANZI ed altri: Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite

(Esame e rinvio)

Il senatore Michele DE LUCA, relatore, sottolinea come il provvedimento si collochi in una linea di continuità rispetto alle previsioni contenute nel provvedimento collegato alla legge finanziaria in ordine

alla delicata questione delle modalità del recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite. Rispetto all'impianto di quelle disposizioni, il provvedimento in titolo introduce taluni significativi miglioramenti, volti a garantire un più pieno rispetto delle esigenze equitative da tutti avvertite. In tale prospettiva, viene esteso l'ambito di applicazione della sanatoria sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, mentre le modalità di restituzione vengono cadenzate sulla base del livello reddituale del soggetto tenuto.

Occorre a questo punto verificare se l'impianto del provvedimento, apprezzabile sotto il profilo dell'equità, sia tale da garantire altresì la sostenibilità finanziaria dei suoi effetti applicativi. In considerazione di ciò, propone di chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, la relazione tecnica sul disegno di legge.

Ha quindi la parola il senatore MANZI, il quale, pur concordando con la proposta del relatore di acquisire, mediante la relazione tecnica, un quadro previsionale affidabile degli effetti finanziari del provvedimento, sottolinea l'opportunità di procedere in tempi ravvicinati alla sua approvazione, al fine di evitare che la situazione anomala che si è determinata si risolva in un pregiudizio per cittadini che versano spesso in condizioni disagiate.

Il senatore DUVA, dopo aver dichiarato di concordare con la proposta del relatore di chiedere al Governo la relazione tecnica, rileva come vadano distinti i casi in cui la percezione indebita delle prestazioni consegue ad omissione di comunicazioni dovute rispetto a quelli in cui vi è stato un errore di calcolo della pubblica amministrazione. In tale ultima evenienza, i singoli che abbiano percepito indebitamente le prestazioni andrebbero lasciati indenni da conseguenze negative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

(1144) ZANOLETTI ed altri: Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 3 giugno 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si era convenuto di acquisire l'avviso del relatore, senatore Bonatesta, sulle modalità di prosecuzione del disegno di legge in titolo, considerato che sono scaduti i termini per la trasmissione, da parte del Governo, della relazione tecnica, richiesta dalla Commissione nella seduta del 3 giugno, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento del Senato.

Il relatore BONATESTA ritiene preferibile rinviare brevemente l'esame del disegno di legge in titolo, in attesa della trasmissione della

relazione tecnica, necessaria ai fini di una esatta quantificazione degli oneri comportati dal disegno di legge in titolo.

Non facendosi obiezioni alla proposta del relatore, il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

(2078) BESOSTRI ed altri: Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone
(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del senatore ZANOLETTI, relatore sul provvedimento in titolo, alla quale aderisce anche il senatore DUVA, la Commissione decide di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2078, anche al fine di valutare i contenuti dello schema di regolamento in materia di prevenzione degli incendi, trasmesso dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale recante regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le aree non coperte da Cassa integrazione guadagni (n. 140)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio)

(R139 b00, C11ª, 0018ª)

La senatrice PILONI, relatore, ricorda come, alla stregua dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, debbano essere definite, con uno o più regolamenti da adottare da parte del Ministro del lavoro, misure di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale per fronteggiare crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonchè per le categorie e i settori d'impresa tuttora non ricompresi nel sistema degli ammortizzatori sociali.

Al riguardo, si prevede la consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali e l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 1 dello schema di regolamento definisce una disciplina quadro in vista dell'adozione di un sistema di ammortizzatori sociali per gli enti e le aziende erogatori di servizi di pubblica utilità nonchè per le altre categorie attualmente sprovviste. La concreta definizione degli strumenti è invece rinviata ai singoli regolamenti da emanarsi con decreto del Ministro del lavoro di concerto con quello del tesoro.

Tali regolamenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, sono adottati a seguito del deposito presso il Ministero del lavoro di contratti collettivi concernenti la stessa materia e stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Il comma 2 individua il contenuto necessario di tali contratti collettivi.

vi, i quali devono determinare gli specifici strumenti di intervento per fronteggiare situazioni di eccedenza di personale e il relativo finanziamento.

Al riguardo, vengono recepiti i principi posti dall'articolo 2, comma 28, lettere *a*), *c*) e *d*) della legge n. 662 del 1996, i quali prevedono l'istituzione, sulla base della contrattazione collettiva, di appositi fondi finanziati mediante una contribuzione non inferiore allo 0,50 per cento della base retributiva, con l'eventuale concorso del dipendente al finanziamento in misura non superiore al 25 per cento del totale e la previsione di un contributo addizionale ad esclusivo carico del datore, nell'eventualità del ricorso agli strumenti in questione.

L'articolo 2 prevede che ai contributi destinati al finanziamento degli strumenti di intervento in esame si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, e subordina altresì la concessione dell'intervento alla capienza delle risorse finanziarie dei fondi.

L'articolo 3, infine, dispone che i singoli regolamenti debbano prevedere l'istituzione del relativo Fondo presso l'INPS, come pure le modalità di liquidazione di questo. Da segnalare, sempre in merito all'articolo 3, il comma 6, che prevede, al decorrere dei 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, una verifica presso il Ministero del lavoro con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, e quelle aderenti al medesimo, anche al fine di un eventuale adeguamento della disciplina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0055°)

Il senatore MULAS esprime disappunto per le modalità con le quali si sono svolti i lavori della seduta odierna, che si sono discostati in più parti rispetto alle indicazioni contenute nel calendario di massima previsto per l'attività della Commissione lavoro nella corrente settimana.

Confidando nella scansione temporale prospettata nel calendario in questione, egli ha infatti ritenuto di poter rinunciare a partecipare alla seduta odierna sin dall'inizio, al fine di prendere parte ad altre attività del suo ufficio, salvo apprendere ora che taluni provvedimenti alla cui discussione intendeva concorrere attivamente, come i disegni di legge nn. 2615 e 2287-*nonies*, sono stati esaminati.

Il PRESIDENTE, in risposta alle osservazioni formulate dal senatore Mulas, fa presente che le previsioni del calendario di massima rappresentano un punto di riferimento soltanto indicativo, al quale è possibile derogare, per un più proficuo andamento dei lavori, in rapporto alle condizioni che si vengono a determinare. La Commissione ha quindi pieno titolo ad esaminare ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del

giorno relativo alla settimana corrente, indipendentemente dalla circostanza che il loro esame sia previsto, alla stregua del calendario di massima, per un'altra seduta.

Il senatore Mulas potrà peraltro intervenire sui due disegni di legge ai quali ha fatto riferimento in occasione della ripresa del rispettivo esame.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata domani, giovedì 18 settembre, al termine della seduta pomeridiana della Commissione, per l'esame del disegno di legge n. 2722 recante istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

La seduta termina alle ore 15,55.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2287-NONIES**

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1

MANFROI

Sopprimere l'articolo.

1.2

IL GOVERNO

Art. 2.

All'emendamento 2.1, al comma 1, dopo le parole: «Il personale dipendente» inserire le seguenti: «, di età superiore ai cinquanta anni o con almeno venticinque anni di servizio.».

2.1/3

MANFROI

All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire le parole: «può essere assunto» con le seguenti: «è inquadrato».

2.1/1

BERTONI

All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire le parole: «può essere assunto» con le seguenti: «è inquadrato».

2.1/2

MULAS, BONATESTA, MUNDI

All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire le parole: «può essere assunto» con le seguenti: «è assunto».

2.1/4

GRUOSSO, PELELLA

All'emendamento 2.1, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.1/5

GRUOSSO, PELELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Personale della Finanziaria meridionale-FIME e della INSUD)

1. Il personale dipendente dalle società per azioni FIME, FIME LEASING, FIME FACTORING e FIMAT a cui non siano state applicate le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto, anche in deroga ai limiti di età, in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.

2. Ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi del presente articolo, dei dipendenti delle società di cui al comma 1, l'equiparazione fra le professionalità possedute dal dipendente stesso e le qualifiche e i profili professionali delle amministrazioni pubbliche è previamente stabilita, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti assunti ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

4. Le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale dipendente dalla società per azioni INSUD riconosciuto in esubero, nel limite massimo di quindici unità.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in ragione d'anno nel limite massimo di lire 11 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.1

IL GOVERNO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

MANFROI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

MANFROI

Sopprimere l'articolo.

4.2

IL GOVERNO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

MANFROI

Art. 6.

*Al comma 1, sostituire le parole: «all'anno 1997» con le seguenti:
«al 30 settembre 1997».*

6.1

MANFROI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

108^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Bettoni Brandani e Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1397) MEDURI ed altri. – Norme transitorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 luglio 1997.

Il presidente CARELLA ricorda che nella precedente seduta il senatore Monteleone aveva svolto la relazione.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MEDURI, nel concordare con le osservazioni svolte dal senatore Monteleone, fa presente che le regioni Liguria e Campania hanno già avviato le procedure per l'espletamento dei concorsi per l'assegnazione delle titolarità delle farmacie. Si palesa pertanto l'urgenza di approvare il provvedimento in titolo, che consente di salvaguardare la posizione di coloro che, assegnatari in via provvisoria di farmacie, non possono partecipare ai suddetti concorsi per sopraggiunti limiti di età e che, pertanto, risultano danneggiati dal grave ritardo con cui sono stati banditi i concorsi stessi. Egli pertanto ritiene che sarebbe opportuno il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante.

La senatrice BERNASCONI chiede che il relatore in sede di replica, fornisca chiarimenti in ordine all'entità dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui al disegno di legge in titolo.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore MONTELEONE fa presente che i soggetti interessati dal disegno di legge, salva una più puntuale verifica del loro numero, sono comunque meno di dieci in tutto il territorio nazionale. Concordando poi con le osservazioni del senatore Meduri, egli propone il trasferimento del disegno di legge n. 1397 alla sede deliberante.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI esprime un parere complessivamente favorevole sul disegno di legge in titolo, anche in considerazione della proposta preannunciata dal relatore di limitarne l'applicabilità alle sole farmacie rurali. Egli esprime quindi parere favorevole in ordine alla proposta di trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente CARELLA, preso atto del consenso dei senatori presenti alla proposta del relatore, se riserva di verificare il consenso di tutti i Gruppi e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di Martedì 23 settembre 1997.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2550) Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale, risultante dallo stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 9 luglio 1997.

Il presidente CARELLA ricorda che nelle precedenti sedute si è svolta la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI fa presente che è in atto un confronto tra il Governo e le associazioni rappresentative dei medici di medicina generale inteso a ricercare una equa soluzione al problema dei criteri di formazione delle graduatorie per gli incarichi di medicina generale, anche in considerazione del fatto che il lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione del disegno di legge in titolo potrebbe, paradossalmente, far derivare dalla sua approvazione una serie di problemi applicativi. Ella pertanto propone alla Commissione di rinviare il seguito della discussione in modo da consentire l'individuazione di opportuni correttivi alla normativa proposta.

Il senatore TOMASSINI osserva che quanto affermato dal Sottosegretario conferma le valutazioni a suo tempo formulate dall'opposizione. Egli ritiene pertanto opportuno che il Governo non insista per l'approvazione del disegno di legge in titolo e assicura la più ampia disponibilità

del Gruppo di Forza Italia a ricercare strumenti idonei a rispondere alle legittime aspettative dei giovani medici interessati alla formazione delle graduatorie.

La senatrice Carla CASTELLANI, pur ribadendo le perplessità già espresse sul disegno di legge in titolo, ritiene che debba essere evitato in ogni modo un rinvio sine die della sua discussione, dal momento che talune regioni, come l'Abruzzo, stanno già avviando le procedure per la formazione delle graduatorie secondo le modalità previste dal vecchio contratto dei medici di medicina generale.

La senatrice BERNASCONI esprime apprezzamento per la linea adottata dal Governo di ricercare un'equa soluzione del problema della formazione delle graduatorie attraverso il confronto con le rappresentanze professionali e concorda sull'opportunità di un rinvio.

Concorda altresì il senatore MONTELEONE, sul presupposto però che il rinvio stesso non determini l'annullamento del lavoro fin qui svolto, ma consenta, attraverso un confronto con le associazioni di categoria, di individuare soluzioni praticabili per ricomporre le aspettative contrapposte dei diversi soggetti interessati alla formazione delle graduatorie.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

(2586) Disposizioni in materia di professioni sanitarie

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta del 29 luglio 1997 la senatrice Daniele Galdi aveva svolto la relazione. Poichè la senatrice, per motivi personali, non potrà partecipare ai lavori della Commissione nelle prossime settimane, sarà sostituita dal senatore Di Orio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

(2287-septies) Disposizioni in materie di competenza del Ministero della sanità,
risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge di iniziativa governativa

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 31 luglio scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella precedente seduta erano state svolte la discussione generale e le repliche del relatore e del Governo. Avverte che si passerà pertanto alla votazione degli articoli e degli emendamenti.

Si procede quindi all'esame dell'articolo 1.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI, rinviando a quanto già affermato in discussione generale circa l'obiettivo superamento delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, ne propone la soppressione.

Concorda la relatrice BERNASCONI.

L'emendamento 1.3, presentato dal Governo, soppressivo dell'articolo 1, posto ai voti, è approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.1 e 1.2.

L'emendamento 2.1, presentato dal Governo, soppressivo dell'articolo 2, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Stante l'assenza del presentatore, il senatore CAMPUS fa proprio l'emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo 3 presentato dal senatore Manara.

Dopo parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento soppressivo dell'articolo 3, posto ai voti, non è approvato.

La Commissione approva quindi il disegno di legge n. 2287-*septies*, nel suo unico articolo, con il seguente nuovo titolo, proposto dal presidente a seguito della soppressione degli articoli 1 e 2: «Disposizioni per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità».

La seduta termina alle ore 15,50.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2287-SEPTIES**

Art. 1.

*Alla fine del comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 1997»
con le seguenti: «31 dicembre 1998».*

1.1

D'ALÌ, TOMASSINI

*Alla fine del comma 3 sostituire le parole: «31 dicembre 1997»
con le seguenti: «31 dicembre 1998».*

1.2

D'ALÌ, TOMASSINI

Sopprimere l'articolo.

1.3

IL GOVERNO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

MANARA

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

MANARA

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(123) MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409

(252) DI IORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

(1145) MAZZUCCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra

(2246) BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409 e istituzione dell'ordine degli odontoiatri

*(2653) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri
(Parere alla 12ª Commissione: esame congiunto e rinvio)*

Sui disegni di legge in titolo riferisce alla Giunta il Presidente relatore BEDIN che rileva come essi si propongano l'obiettivo di disciplinare la professione di odontoiatra, intervenendo a sostituire o comunque a modificare radicalmente la legge 24 luglio 1985, n. 409, tuttora vigente in materia.

A tale riguardo l'oratore ricorda come la legislazione italiana sull'odontoiatria sia nata su diretto stimolo dei provvedimenti presi in sede comunitaria per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista, direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE del 25 luglio 1978, e successive integrazioni e modificazioni. In particolare, la direttiva 78/686/CEE muoveva dalla considerazione che la professione di dentista non fosse ancora organizzata in Italia e che quindi si rendes-

se necessario differire sia l'obbligo per l'Italia di riconoscere i diplomi rilasciati dagli altri Stati membri che l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere i diplomi rilasciati nel nostro paese. Conseguentemente, veniva inserito nella direttiva un capitolo di disposizioni transitorie relative alla particolare situazione italiana. L'articolo 19 disponeva, in tal senso, che gli Stati membri avrebbero riconosciuto i diplomi, certificati e altri titoli di medico rilasciati a persone che avessero iniziato la loro formazione universitaria di medico al più tardi dopo diciotto mesi dalla notifica della direttiva, insieme ad un attestato, rilasciato dalle competenti autorità italiane, che certificasse che queste persone si erano effettivamente e lecitamente dedicate in Italia a titolo principale alle attività di dentista per un periodo di almeno tre anni consecutivi.

L'oratore rileva altresì come la legge n. 409 del 1985 contenga, fra l'altro, le misure ritenute necessarie per l'adeguamento dell'Italia al dettato della direttiva 78/686/CEE. Nel 1993, tuttavia, la Commissione europea depositava un ricorso alla Corte di giustizia diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, prorogando, con legge 31 ottobre 1988, n. 471, fino all'anno accademico 1984/1985, nei confronti dei laureati in medicina e chirurgia, il termine stabilito dall'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del detto art. 19 e dell'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE. La legge n. 471 del 1988, in particolare, istituiva, nella valutazione della Commissione, una categoria di dentisti - i cui membri sono autorizzati a esercitare la professione solo nel territorio nazionale - che non corrisponde a nessuna di quelle previste dalle direttive. Mentre la Repubblica italiana insisteva sulla possibilità, per il singolo Stato membro, di ammettere all'esercizio della professione anche dentisti i cui titoli non siano riconoscibili ai sensi della normativa comunitaria, la Commissione, sostenuta dalla Corte di giustizia, sottolineava come, secondo una giurisprudenza costante, ogni deroga alle norme dirette a garantire l'effettività dei diritti riconosciuti dal Trattato deve essere interpretata restrittivamente, e come pertanto non sia consentito agli Stati membri di creare una categoria di dentisti che non corrisponda a quelle previste dall'Unione europea. Successivamente, la Corte, con sentenza del 1° giugno 1995, dichiarava l'Italia soccombente e la condannava al pagamento delle spese. I disegni di legge all'esame della Giunta, pertanto, devono affiancare e integrare all'azione di definizione e organizzazione della professione di dentista una norma modificativa della legge n. 471 del 1988 che tenga conto della citata giurisprudenza..

Soffermandosi sul disegno di legge n. 2653 il Presidente relatore ne illustra l'iter che ha visto l'approvazione da parte della XII Commissione della Camera dei deputati il 9 luglio scorso, in un testo risultante dall'unificazione di cinque diversi disegni di legge. Determinante è stato l'apporto della Commissione per le politiche dell'Unione europea, che ha licenziato un parere favorevole condizionato alla riformulazione di due punti del testo, in modo da prendere concretamente atto di quanto disposto dalla citata sentenza della Corte di Giustizia della CEE, nonché dall'ordinanza della Corte Costituzionale n. 38 del 13 febbraio 1995, che aveva invitato i giudici ordinari a verificare la compatibilità della legge

n. 471 del 1988 con la normativa comunitaria. Conseguentemente, il disegno di legge n. 2653 restringe la possibilità di iscrizione all'albo ai laureati in medicina e chirurgia purchè iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980, il termine massimo previsto dalle direttive. Per quanto invece riguarda i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici dal 1980-1981 al 1984-1985, si prevede – in parziale difformità dal parere della Commissione per le politiche dell'Unione europea – la possibilità di iscrizione all'albo subordinata al superamento di un'apposita prova attitudinale, ai sensi dell'art. 4 del disegno di legge. Tale disposizione rappresenta un avvicinamento al disposto delle direttive, senza che peraltro si realizzi una piena convergenza con esse e si eviti con certezza l'insorgere di un ulteriore contenzioso. Al riguardo l'oratore ricorda che il parere della XIV Commissione limitava invece la possibilità di iscrizione all'albo ai laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia e dell'abilitazione all'esercizio professionale in medicina e chirurgia, lasciando alla Commissione di merito la valutazione dell'opportunità, nel mettere a punto i contenuti e le modalità per dare una risposta alle aspettative dei laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1985, di elaborare una soluzione di concerto con i competenti organismi comunitari. Il testo del provvedimento licenziato dalla Camera, come si evince dal dibattito svoltosi nell'altro ramo del Parlamento, tiene conto del fatto che esiste un preciso atto della Presidenza del Consiglio, rivolto agli altri Ministeri, nel quale si ipotizza una norma transitoria per gli immatricolati nel periodo 1980-85 sulla quale vi sarebbe già un accordo di massima con gli organismi comunitari.

A tale proposito il Presidente relatore Bedin sottolinea l'opportunità di chiedere al Governo – come Giunta ovvero segnalando la cosa alla Commissione di merito – di chiarire se l'attuale formulazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2653 corrisponde alle intese intercorse tra la Commissione europea e l'Italia onde prevenire l'insorgere di ulteriori contenziosi.

L'oratore segnala altresì come, in relazione all'articolo 3, comma 4, lettera b), sia opportuno valutare se non sia più corretto aggiungere tra i requisiti per l'iscrizione all'albo dei laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980, quello di risultare iscritti all'albo di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge. Tale ulteriore precisazione potrebbe rendersi necessaria in adempimento dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 78/686/CEE, che, ai fini del riconoscimento degli odontoiatri che non siano titolari di diplomi o certificati conformi alla direttiva 78/687/CEE, chiede tra l'altro il rilascio di un attestato che certifichi che i suddetti professionisti si sono effettivamente e lecitamente dedicati all'attività in causa per un periodo di almeno tre anni. Per evitare contraddizioni, infine, l'oratore osserva che sarebbe opportuno aggiungere all'articolo 3, comma 3, lettera a), le parole «salvo quanto previsto dal successivo comma 4». Tale integrazione si rende necessaria per coordinare, all'articolo 3, il comma 3, che richiede il requi-

sito della cittadinanza italiana per l'iscrizione all'albo, con il comma 4, che prevede l'iscrizione all'albo dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 2246, che pure risulta complessivamente in linea con la normativa comunitaria, il Presidente relatore rileva l'esigenza di svolgere una valutazione approfondita sulla norma transitoria introdotta dall'articolo 14, laddove si prevede la possibilità di esercitare la professione sanitaria di odontoiatra in tutto il territorio dello Stato italiano per i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea dopo il 28 gennaio 1980, abilitati all'esercizio professionale di medico chirurgo, iscritti alle scuole di specializzazione in odontostomatologia entro il 31 dicembre 1993. Anche tale norma, infatti, in assenza di un accordo con gli organismi comunitari, rischierebbe concretamente di generare un nuovo contenzioso. Tale disegno di legge, peraltro, reca opportuni riferimenti testuali alle direttive comunitarie, agli articoli 3 e 12, riferimenti che andrebbero inseriti anche nell'ambito del provvedimento approvato dalla Camera.

Per quanto concerne infine i disegni di legge numeri 123, 252 e 1145, con particolare riferimento ai rispettivi articoli 1, comma 2, 3, comma 4, e 3, comma 4, l'oratore sottolinea come essi sembrerebbero non tener conto della citata sentenza della Corte di Giustizia del primo giugno 1995 in quanto ribadiscono l'ammissibilità dell'iscrizione all'albo professionale per i laureati in medicina e chirurgia purchè iscritti al relativo corso di laurea entro l'anno accademico 1984-1985, con il rischio pressochè inevitabile di un nuovo contenzioso dall'esito quasi certamente negativo per il nostro Governo. Tale carenza rende pertanto meno efficace l'impianto complessivo dei suddetti disegni di legge sotto il profilo dell'applicazione del diritto comunitario.

Ritenendo, in conclusione, che dal punto di vista della conformità con il diritto comunitario sia opportuno raccomandare alla Commissione di merito di utilizzare come testo di riferimento il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati n. 2653, eventualmente integrato con le osservazioni esposte e con le disposizioni di raccordo con la normativa comunitaria analoghe a quelle recate dal disegno di legge n. 2246, il presidente relatore Bedin propone di rinviare l'esame dei testi suddetti onde consentire un approfondimento del dibattito.

Conviene la Giunta.

(1789) SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il relatore MAGNALBÒ rilevando come il testo in esame sia volto a sopprimere le sanzioni introdotte con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, recante l'attuazione della direttiva 92/26/CEE, nei riguardi dei farmacisti. Secondo il proponente del provvedimento, tenendo anche conto delle particolari situazioni di emergenza in cui possono venire a trovarsi i far-

macisti, non occorrono norme sanzionatorie supplementari rispetto a quanto previsto già in via ordinaria dal codice civile e dal codice penale. Considerando che la direttiva comunitaria che disciplina la materia non impone agli Stati membri di introdurre sanzioni supplementari l'oratore propone, pertanto, di esprimere sul disegno di legge in titolo parere favorevole.

Concorda la Giunta sulla proposta del relatore.

(2044) TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ illustra alla Giunta il disegno di legge in titolo il quale è volto a superare la disciplina vigente e, in particolare, il decreto del Ministro della Sanità 27 aprile 1992, con il quale è stata applicata la direttiva 91/507/CEE, al fine di snellire le procedure burocratiche cui sono attualmente sottoposte le attività di sperimentazione di specialità medicinali. L'intento del provvedimento, in particolare, è quello di ovviare ad una sorta di paralisi che penalizza il settore per via dell'eccessiva complessità dell'*iter* cui devono sottostare le richieste di sperimentazione clinica. Ritenendo che la semplificazione delle suddette procedure amministrative non sia in contrasto con la normativa comunitaria il relatore propone, per quanto di competenza della Giunta, di esprimere un parere favorevole.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini esposti.

(2163) CARELLA ed altri. - Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di commercializzazione dei prodotti omeopatici

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Sul disegno di legge in esame riferisce alla Giunta il relatore MAGNALBÒ che espone come la produzione e il commercio dei medicinali omeopatici siano disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sulla base della delega disposta dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, che ha recepito la direttiva 92/73/CEE. Il Governo, tuttavia, diede seguito alla delega sottoponendo i medicinali omeopatici alla stessa procedura autorizzatoria dei medicinali tradizionali creando pertanto una situazione di difformità con la normativa comunitaria, che invece era volta a semplificare le procedure per la commercializzazione dei prodotti omeopatici. L'intento del provvedimento è quindi quello di modificare il suddetto decreto legislativo introducendo disposizioni che, in conformità con i tre ordini del giorno approvati dalla Camera dei deputati il 14 e 20 novembre 1996 ed il 14 gennaio 1997, semplifichino le procedure per l'immissione in commercio dei medicinali omeopatici. Rilevando che il provvedimento è coerente con la normativa comunitaria, l'oratore propone infine di esprimere un parere favorevole.

Il Presidente BEDIN chiede chiarimenti sui motivi per i quali non si ritenga sufficiente il recepimento della suddetta direttiva comunitaria disposto dalla legge comunitaria per il 1993 e domanda altresì se l'esigenza di un più completo recepimento della direttiva non attenga a profili amministrativi piuttosto che legislativi.

Il senatore MANZI si associa alla richiesta di chiarimenti del Presidente esprimendo perplessità sull'utilità di approvare una nuova legge in relazione ad una direttiva che risulta già recepita.

Il relatore MAGNALBÒ precisa che il problema in questione è costituito dall'esigenza di provvedere a modificare un decreto legislativo con cui è stata esercitata in modo erroneo la delega disposta dalla legge comunitaria del 1993 in relazione all'attuazione della direttiva 92/73/CEE.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini emersi nel dibattito.

(1332) DI IORIO. – Norme in materia di erboristeria e di piante officinali

(2318) SERENA. – Norme in materia di erboristeria

(Parere alla 12^a Commissione: esame congiunto e rinvio)

Sui disegni di legge in titolo riferisce alla Giunta il relatore MAGNALBÒ il quale rileva la secolare tradizione che caratterizza l'utilizzo di piante officinali per uso erboristico e che negli ultimi anni ha visto un considerevole ritorno di interesse. Considerando l'esigenza di approfondire il confronto tra la normativa nazionale vigente nel settore, che risale a più di sessanta anni fa, e le direttive comunitarie che disciplinano la materia, l'oratore propone di rinviare l'esame dei suddetti provvedimenti.

Conviene la Giunta sulla proposta del relatore.

(2182) SERENA. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Sul disegno di legge in esame riferisce alla Giunta il relatore MAGNALBÒ il quale sottolinea come il provvedimento sia volto a fornire una regolamentazione più dettagliata ed aggiornata nel campo della sperimentazione animale, in linea con le richieste dell'opinione pubblica e degli ambienti scientifici, modificando il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, che reca l'attuazione della direttiva n. 86/609/CEE. In proposito, l'oratore propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole in quanto il provvedimento non presenta problemi di compatibilità con la normativa comunitaria.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore ad esprimere un parere nei termini esposti.

(2471) LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica

(Parere alla 12^a Commissione: rinvio dell'esame)

Il senatore MAGNALBÒ, relatore sul provvedimento in titolo, tenendo conto della particolare complessità della materia trattata e dell'esigenza di acquisire ulteriori elementi di valutazione, propone di rinviare l'esame.

Convieni la Giunta sulla proposta del relatore.

(1310) BARRILE ed altri. – Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati

(1977) RIPAMONTI ed altri. – Norme in materia di prodotti fitosanitari

(2036) NAPOLI Roberto ed altri. – Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati

(Parere alla 12^a Commissione: esame congiunto e rinvio)

Sui disegni di legge in titolo riferisce alla Giunta il relatore MAGNALBÒ il quale rileva come la materia della produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci sia disciplinata dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, normativa che, rappresentando tuttora il punto di riferimento legislativo principale, risulta inadeguata rispetto allo sviluppo dell'impiego delle suddette sostanze che interessano l'Europa in misura del 3 per cento del consumo mondiale. Lo sviluppo degli studi sui fitofarmaci, in particolare, ha dimostrato la loro pericolosità per l'uomo, gli animali e l'ambiente.

Illustrando in particolare il disegno di legge n. 1310, l'oratore si sofferma sull'articolato che in otto capi definisce il campo di applicazione, le norme sulla produzione di prodotti fitosanitari, quelle sulla vendita dei vari prodotti e il loro impiego, il coordinamento con la normativa regionale e le attività di formazione, informazione e di rilevazione dei dati. Il capo VI, in particolare, è dedicato allo smaltimento dei contenitori, problema ecologico di estrema rilevanza che in base al provvedimento verrebbe risolto facendo carico ai venditori di prodotti fitosanitari di accettare la restituzione dei contenitori usati. Altre norme riguardano infine le sperimentazioni ed il rinvio a norme regolamentari per l'applicazione della legge stessa.

Soffermandosi sul disegno di legge n. 1977 il relatore Magnalbò rileva come esso sottolinei in particolare l'esigenza di porre dei limiti di tolleranza in relazione ai prodotti fitosanitari ed ai loro residui. A tale proposito il provvedimento disciplina anche i termini che devono intercorrere tra l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e la raccolta onde prevenire

l'accumulo di pesticidi nelle confezioni alimentari. Viene anche istituita una agenzia per i fitofarmaci preposta ai controlli del settore, vengono istituite le farmacie agrarie, che costituiscono le uniche rivendite autorizzate alla vendita dei prodotti fitosanitari, e viene ristretta la vendita dei suddetti prodotti ai soggetti provvisti di una apposita patente di acquisto nonchè si dispone che la registrazione delle operazioni di carico e scarico dei suddetti prodotti sia assimilata a quella di altri prodotti pericolosi. Rilevando la propria personale perplessità su norme sanzionatorie che creino dei regimi speciali rispetto al codice penale ed al codice civile, l'oratore illustra altresì le norme che prevedono sanzioni amministrative e penali in relazione a violazioni della suddetta legge. Il relatore rileva infine l'istituzione di una tassa di concessione governativa sulla produzione di prodotti fitosanitari e sulla vendita degli stessi i cui proventi saranno destinati a progetti di tutela della salute e di ricerca.

Illustrando infine il disegno di legge n. 2036, che si articola in modo analogo al precedente, il relatore Magnalbò rileva come tutti e tre i disegni di legge citati siano conformi con la normativa comunitaria.

Il Presidente BEDIN propone di esprimere un parere favorevole sui disegni di legge esaminati segnalando tuttavia alla Commissione di merito quello che si ritiene sia maggiormente in linea con le indicazioni comunitarie. A tale proposito, rilevando anche l'importanza della materia sotto il profilo produttivo e ambientale e sotto il profilo dell'interesse dell'opinione pubblica, propone di approfondire l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo nella prossima seduta.

Il relatore MAGNALBÒ, rilevando come il disegno di legge n. 1977 si caratterizzi rispetto agli altri per la maggiore attenzione posta nei confronti dei limiti di tolleranza e come questo, unitamente al disegno di legge n. 2036, si ponga altresì in evidenza per la proposta di istituire una specifica agenzia di controlli, conviene sulla proposta del Presidente.

L'esame dei provvedimenti in titolo è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

Intervengono il sottosegretario per i trasporti e la navigazione, Giuseppe SORIERO e il sottosegretario per la funzione pubblica, Ernesto BETTINELLI.

La seduta inizia alle ore 12,45.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e rinvio)

(R139 b00, B40^a, 0001^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 10 settembre scorso.

Il senatore Ivo TAROLLI, dopo aver ricordato che, come dimostra il problema dell'utilizzo dei fondi CIPE, si riscontra spesso una mancanza di raccordo fra i vari soggetti istituzionali, si domanda se l'esercizio della funzione di programmazione sia adeguatamente delineato dal decreto legislativo in esame. Pone inoltre il problema dei controlli e dei criteri di verifica dei livelli minimi del servizio pubblico, chiedendo anche chiarimenti in merito all'assetto delle responsabilità nei casi in cui i momenti della gestione e della programmazione non siano affidati agli stessi soggetti.

Il senatore Luigi VIVIANI, dopo aver espresso un giudizio positivo sullo schema di decreto legislativo, osserva che il decreto stesso solleva la questione del rapporto tra regione e altri livelli di governo, che appare assai complesso nell'attuale fase di mutamento istituzionale, ricordan-

do la preoccupazione manifestata dalle regioni in ordine all'effettività dei poteri di programmazione come risultano delineati nell'ipotesi di riforma costituzionale. Ritiene comunque che debba essere approfondito, nell'ambito del provvedimento in esame, il tema del finanziamento delle funzioni trasferite, che sarà il vero aspetto critico della fase applicativa del decreto.

Il senatore Armin PINGGERA, prendendo spunto dall'articolo 3, 1° comma, lettera e) dello schema di decreto, suggerisce di affrontare in questa occasione il problema del trasporto di merci pericolose su gomma, che dovrebbe a suo giudizio essere vietato ogni qualvolta sia possibile utilizzare in alternativa il trasporto ferroviario.

Il senatore Guido DONDEYNAZ, dopo aver giudicato corretta la disposizione di cui all'articolo 1, terzo comma, dello schema in materia di trasferimento di beni e risorse alle regioni a statuto speciale, rileva che sarebbe opportuno chiarire in termini espliciti che il trasporto funiviario rientra nell'oggetto del conferimento.

Il deputato Eugenio DUCA, *relatore*, ritiene al riguardo che il settore del trasporto funiviario debba ritenersi implicitamente ricompreso, come altre modalità di trasporto di carattere prettamente locale.

Il senatore Salvatore LAURO, anche a nome del proprio gruppo, avanza forti riserve sul provvedimento in esame, ricordando che le regioni vengono spesso sistematicamente scavalcate nelle loro competenze, come dimostra il recente caso delle ferrovie in gestione commissariale della Campania. Ritiene inoltre che il decreto non ponga il settore privato in una posizione di parità con quello pubblico. Rileva infine che il provvedimento non prende in considerazione i piani urbani del traffico, nè dà spazio adeguato al settore del trasporto marittimo.

Il sottosegretario Ernesto BETTINELLI, intendendo limitare il proprio intervento alle questioni propriamente istituzionali, si sofferma in particolare sui rapporti tra regioni ed enti locali, tra i quali ultimi vanno anche ricompresi i consorzi che nel settore del trasporto locale dovrebbero assumere una funzione particolarmente rilevante. Dopo aver ricordato che la logica ispiratrice della riforma amministrativa di cui alla legge n. 59 del 1997 è di tipo orizzontale, precisa che i poteri di programmazione si collocano in tale ambito, necessitando del contributo dei diversi livelli di governo. Pertanto, le regioni in fase di programmazione non potranno prescindere dalle rilevazioni quantitative effettuate dai comuni, così che il ruolo dei vari enti si definirà in termini complementari e non conflittuali.

Per quanto concerne il tema dei controlli, osserva che, ormai superata la logica tradizionale dei controlli preventivi, assumeranno rilievo decisivo i controlli di gestione esercitati, secondo i principi generali, dalla Corte dei Conti, nonchè i controlli di tipo politico, certamente di primaria importanza una volta che si sia riconosciuto il diritto di mobi-

lità dei cittadini. Non va inoltre trascurato il ruolo delle associazioni dei consumatori, che saranno coinvolte nella fase di programmazione e, conseguentemente, anche nella fase del controllo. Particolarmente significativa è, in tale prospettiva, la norma che fissa la durata massima dei contratti di servizio in nove anni e prevede una verifica, ai fini del rinnovo dei contratti stessi, dopo tre anni. Viene inoltre escluso qualsiasi indennizzo nell'ipotesi di mancata prosecuzione del rapporto.

Per quanto riguarda gli enti locali, fermo restando in base al principio di solidarietà un determinato livello di standardizzazione dei servizi, si dovrà tendere comunque ad un miglioramento dei servizi medesimi. Tale obiettivo potrà essere perseguito anzitutto dalle aree metropolitane, mentre i piccoli comuni dovranno avvalersi dello strumento associativo previsto dalla legge 142 del 1990.

Infine, per quanto concerne il problema del rapporto tra trasferimento di funzioni e risorse, il decreto legislativo non solo prevede la consegna entro il 1999 di infrastrutture risanate, ma rimette la quantificazione delle risorse stesse ad un accordo di programma, cioè ad uno strumento di tipo consensuale.

Il sottosegretario Giuseppe SORIERO, rispondendo alla questione posta dal senatore Pinggera, precisa che la stessa troverà una adeguata soluzione nella legge di riforma dell'autotrasporto, attualmente all'esame della competente commissione della Camera. Dopo aver manifestato la propria disponibilità in merito a quanto osservato dal senatore Dondynaz, sottolinea che il decreto legislativo determina uno spostamento molto forte dei livelli decisionali a favore delle regioni, alle quali competerà risolvere con i piani regionali molte delle problematiche sollevate, come quella della valorizzazione del trasporto marittimo. Quanto ai profili finanziari, è dell'avviso che il quoziente dello 0,35, delineato in sede comunitaria, sia idoneo a consentire un adeguato livello di sostenibilità economica della gestione. Rileva inoltre che i contratti di servizio consentiranno un equilibrato rapporto tra programmazione e gestione, uscendo definitivamente dalla logica del servizio pubblico assistito.

Il presidente Mario PEPE, dopo aver puntualizzato che il ruolo del settore privato nel trasporto locale potrà essere adeguatamente definito dalla programmazione regionale, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, proponendo di fissare per la giornata di martedì 23 settembre il termine per la presentazione della proposta di parere da parte del relatore, nonchè di destinare la seduta di giovedì alla votazione.

La Commissione concorda.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(R048 000, B40^a, 0001^o)

Il presidente Mario PEPE rimette quindi ai componenti della Commissione il seguente documento introduttivo della indagine conoscitiva

sull'assetto dei poteri regionali e la ripartizione delle competenze dopo la legge 15 marzo 1997, n. 59, indagine che prenderà avvio con le prime audizioni nella prossima settimana:

«L'esperienza del regionalismo italiano è parsa contrassegnata da una progressiva divaricazione rispetto al modello costituzionale che ha prodotto, in ultima analisi, un'attenuazione dei connotati tipici dello Stato delle autonomie disegnate dalla Carta fondamentale del 48. Per un verso, infatti, l'affermarsi del principio di leale cooperazione tra il livello statale e quello regionale ha finito per far premio sul modello costituzionale imperniato sul principio di separazione delle competenze (articoli 117 e 118 Cost.). Per altro verso, al dispiegarsi del processo di trasferimento delle funzioni amministrative secondo diverse velocità – dapprima in forma del tutto frenata (decreti delegati del 1972), successivamente, invece, in forma più estesa ed organica (DPR n. 616/77) – si è accompagnato un concreto riaccentramento di fatto delle medesime funzioni giustificato, di volta in volta, secondo diversi canoni interpretativi dell'«interesse nazionale», elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.

Infine, la condizione di una non apprezzabile autonomia finanziaria della regioni ha ancor più ridotto la effettiva capacità di decisione politica dell'Ente autonomo territoriale concorrendo a favorire, tra l'altro, un *deficit* di responsabilità degli amministratori locali. Quanto sopra rilevato ha concorso nel complesso a indebolire il livello regionale di governo frustrando le aspettative insite nel disposto costituzionale.

L'odierna riattualizzazione del dibattito sul regionalismo nella prospettiva di un rilancio dello Stato delle autonomie muove, allora, da una molteplicità di fattori che sollecitano in definitiva una più generale valorizzazione del livello di governo regionale. A cominciare da una configurazione del processo di integrazione europeo nel quale appare necessario marcare una partecipazione delle Regioni alle decisioni di livello sovranazionale; per finire, da ultimo, alla pressante istanza di una maggiore autonomia – soprattutto finanziaria – che dalle stesse comunità territoriali si indirizza al potere centrale, con l'auspicio, in ultima analisi, della realizzazione di un ordinamento anche di tipo federale.

Tale dibattito ha già prodotto apprezzabili esiti normativi «a Costituzione invariata»; la legge n. 59/97 – seguita dalla legge n. 127/97 (recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo») – anticipa, in qualche modo, i possibili esiti riformatori della Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali, dilatando significativamente l'autonomia amministrativa regionale e, nel contempo, rinvenendo nel principio di sussidiarietà la formula organizzativa di articolazione dei rapporti tra i diversi livelli di governo. Spetterà al Governo di tradurre ad esito – nei previsti decreti delegati – le scelte legislative innanzi delineate.

Naturalmente, l'impegno a realizzare un più vasto decentramento autonomistico e a rendere immediatamente operativi nel nostro ordinamento principi e regole organizzative – come quello della sussidiarietà – da tempo vigenti in altre esperienze ordinamentali (come quella tedesca) deve, in ultima analisi, coordinarsi con lo sforzo ben più impegnativo

nel quale si produce la suddetta Commissione Bicamerale di ridisegnare coerentemente le profilature del modello di Stato regionale attraverso la modificazione del titolo V della Costituzione.

La consapevolezza, infatti, della necessità di rivedere la disciplina costituzionale vigente – rivelatasi oramai insufficiente a contenere le evoluzioni del modello preposto e, soprattutto, ad arginare le disfunzioni in senso centralistico registratesi nel tempo – impone di riguardare la legge n. 59/97 come un chiaro sintomo dell'impegno politico a procedere senza indugio sulla via di un rilancio dello Stato delle autonomie coinvolgendo il livello massimo di regolamentazione normativa.

Seguendo questa impostazione generalmente condivisa, resta impegno politico prioritario identificare con nettezza l'assetto istituzionale da realizzare (federalismo, regionalismo, più o meno spinto) prima di procedere alla strutturazione normativa di esso. La scelta delle singole soluzioni da adottare, sul piano organizzativo, resta infatti del tutto servente e complementare alla scelta di fondo relativa al «tipo» di Stato delle autonomie; in ogni caso, sembra non potersi più prescindere, al riguardo, dalla compiuta affermazione che la legge Bassanini (n. 59/97) ha concorso alla realizzazione del canone della sussidiarietà sia come valore intrinseco ad un ordinamento democratico fondato sulla valorizzazione delle autonomie territoriali (art. 5 Cost.), sia, ancora, come regola organizzativa dei rapporti tra le molteplici istituzioni territoriali preposte alla cura degli interessi delle comunità sociali.

L'indagine conoscitiva trova ragione, in primo luogo, nella opportunità di raccogliere le autorevolissime considerazioni di eminenti studiosi del diritto costituzionale sugli effetti che la legge n. 59/97 appare in grado di spiegare per la conformazione del modello di Stato regionale «a Costituzione invariata». In tale ordine di idee, sembra utile acquisire – in prospettiva, tra l'altro, dell'esame che questa Commissione sarà chiamata a svolgere sugli schemi dei decreti legislativi delegati di attuazione della citata legge n. 59/97 – ogni valutazione che, nel corso di tale indagine potrà emergere, su eventuali accorgimenti normativi che possano sostenere l'effettività dell'affermato principio di sussidiarietà, favorendo, in particolare, la possibilità di un corretto impiego dello stesso all'interno di un contesto ordinamentale fondato per lo più sulla separazione delle sfere di competenza.

Resta, poi, da porre l'attenzione al problema della semplificazione degli apparati amministrativi, statali e regionali, conseguente, rispettivamente, all'ulteriore trasferimento di funzioni dal centro e alla migliore articolazione delle competenze tra Regioni e Governi locali nella prospettiva di riservare alle prime eminentemente funzioni di governo e di programmazione.

Infine, dai soggetti auditi ci si attende una più generale considerazione circa la capacità del nuovo assetto organizzativo, come espresso dai principi della legge n. 59/97, di favorire nell'immediato un effettivo rilancio del livello regionale rimediando alle disfunzioni nel tempo prodottesi sul piano della reale funzionalità della Regione come Ente di governo.

Così che sarà utile raccogliere, da questa indagine, una traccia sugli auspicabili sviluppi che il percorso riformatore dovrà seguire per approdare alla descrizione di un modello coerente con le aspettative di un maggiore autogoverno delle comunità intermedie».

La Commissione consente, quindi, di assumere il testo di cui sopra come documento di base per lo svolgimento dell'indagine.

La seduta termina alle ore 13,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

*Intervengono il Presidente della Rai, Professor Enzo Siciliano, ed
il Direttore Generale, Dottor Franco Iseppi.*

La seduta inizia alle ore 13.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0037^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della seduta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60^a, 0017^o)

Il Presidente Francesco STORACE rivolge a nome della Commissione il benvenuto al collega Maurizio Bertucci, di recente entrato a farne parte.

Dà quindi lettura alla Commissione di una nota oggi pervenutagli da parte del Garante per la protezione dei dati personali, con la quale gli è stata trasmessa copia della pronuncia di quella Autorità, relativa alla pubblicità dei dati riguardanti le retribuzioni corrisposte dai concessionari di pubblici servizi, del seguente tenore:

«IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visti gli atti d'ufficio in ordine alla pubblicità dei dati riguardanti le retribuzioni e le altre indennità corrisposte dai concessionari di pubblici servizi;

Considerati alcuni interrogativi posti anche attraverso dichiarazioni alla stampa, volti a chiarire se, ed in quale misura, le informazioni riguardanti le retribuzioni e le altre indennità corrisposte dai concessionari di pubblici servizi siano conoscibili e possano essere oggetto di diffusione attraverso mezzi di comunicazione;

OSSERVA

La legge 31 dicembre 1996, n. 675, considera anche tali informazioni come "dati personali", qualora esse siano collegate a persone fisiche identificate o identificabili.

L'applicabilità di tale legge non comporta tuttavia un regime di assoluta riservatezza dei dati, dovendosi verificare caso per caso se sussistono altri diritti o interessi meritevoli di pari o superiore tutela.

La legge n. 675 (articolo 43) ha abrogato le disposizioni incompatibili con la nuova normativa o con i relativi principi fondamentali.

Peraltro, tra le disposizioni non abrogate rientrano, certamente, quelle concernenti la pubblicità degli atti parlamentari, dei contratti collettivi di lavoro e dei documenti amministrativi, o che riguardano il controllo da parte della Corte dei Conti o il legittimo esercizio del diritto di cronaca.

In questo quadro, i dati personali concernenti le classi stipendiali, le retribuzioni, le indennità e gli altri emolumenti corrisposti ad amministratori, dirigenti e lavoratori dipendenti ed autonomi da concessionari di pubblici esercizi (quali, ad esempio, le Ferrovie dello Stato S.p.A. e la Rai S.p.A.) sono da ritenersi conoscibili da parte delle competenti autorità pubbliche e di chiunque vi abbia interesse, attraverso:

a) la lettura degli atti parlamentari nei quali sono documentate le doverose risposte fornite ad interrogazioni e ad interpellanze parlamentari, ovvero in sede di riscontro a richieste di chiarimenti provenienti dalle commissioni di vigilanza o da autorità di controllo;

b) l'esame dei contratti collettivi, destinati per loro stessa natura ad un regime di diffusa conoscibilità;

c) l'accesso ai documenti amministrativi che la legge 7 agosto 1990, n. 241 rende accessibili da parte di chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, personale e concreto (articolo 221, n. 241; articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica, n. 352/1992), nonchè da parte di amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi (articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica, n. 352/1992);

d) in sede di esercizio del diritto di cronaca da parte di chi esercita la professione di giornalista o collabora occasionalmente ai mezzi di informazioni (articoli 12, 20 e 251, n. 675).

È necessario aggiungere che la legge n. 241/1990 garantisce l'accesso ai documenti amministrativi e la correlativa trasparenza anche nei confronti dei concessionari di pubblici servizi, i quali possono essere anche soggetti privati (Consulta Stato, sezione IV, 17 giugno 1997, n. 649).

Inoltre, l'accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto anche con riferimento ad atti di diritto privato – quale ad esempio un contratto – utilizzati ai fini dell'attività amministrativa (Consulta Stato, sezione IV, 4 febbraio 1997, n. 82).

Con riferimento a ciascuna delle forme di pubblicità poc'anzi evidenziate, non può ritenersi prevalente l'eventuale interesse alla riservatezza sulle somme percepite a titolo di retribuzione o di corrispettivo.

Parimenti, con riferimento al rapporto tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza, deve ritenersi corretta l'esposizione di importi relativi a classi stipendiali, retribuzioni, indennità e altri emolumenti che, pur riferiti a determinate persone fisiche, soddisfano l'interesse pubblico alla conoscenza della prassi in atto presso soggetti che operano, di regola, secondo norme privatistiche e in base a logiche di mercato ma svolgono attività aventi una particolare connotazione pubblicistica.

Resta peraltro ferma la necessità che tali dati siano esatti, completi e acquisiti correttamente (articolo 91, n. 675), e che siano invece mantenuti riservati quei dati più specifici che derivano dalla considerazione di vicende diversificate dalla retribuzione-tipo e relative a circostanze personali o familiari, e che possono avere anche natura sensibile (esempio: esistenza di determinate ritenute previdenziali e assistenziali; cessioni di stipendio; deleghe per iscrizioni ad associazioni sindacali).»

*AUDIZIONE DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI
SULL'ATTUAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PLU-
RALISMO*

(R047 000, B60^a, 0010^o)

(Sono introdotti il Presidente ed il Direttore Generale della Rai)

Dopo il saluto del Presidente Francesco STORACE, il Presidente della Rai, Professor Enzo SICILIANO, ricorda che anche di recente gli organi di informazione hanno riportato, in maniera sovente distorta, notizie di questioni tra il vertice della Rai e la Commissione di vigilanza. In tali occasioni si è fatto riferimento ad una sua lettera, indirizzata nello scorso gennaio ai Presidenti delle Camere, della quale, avendo acquisito l'assenso dei destinatari, intende dare conto alla Commissione.

Il Presidente Francesco STORACE rileva che la questione cui intende riferirsi il Presidente della Rai introduce un argomento che esula dal tema dell'audizione per la quale la Commissione è oggi convocata, in riferimento espresso all'attuazione dell'atto di indirizzo in materia di pluralismo. Ritiene pertanto che la sua ammissibilità debba essere oggetto di un dibattito incidentale preliminare, e fa presente che esso dovreb-

be essere condotto in una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che, se non vi sono obiezioni, convocherebbe immediatamente, sospendendo la seduta plenaria.

Dopo interventi dei deputati Paolo RAFFAELLI e Mauro PAISAN – il quale sottolinea l'opportunità che anche tale dibattito sia riportato nel resoconto stenografico – il Presidente Francesco STORACE ritiene, e la Commissione vi consente, che il dibattito incidentale possa avere luogo nella sede plenaria, alla presenza dei soli componenti la Commissione, e senza la trasmissione a circuito chiuso.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B60^a, 0020^o)

(Il Presidente ed il Direttore Generale della Rai si allontanano – È sospesa la trasmissione della seduta a circuito chiuso)

Il Presidente Francesco STORACE ritiene che sarebbe opportuno non modificare l'oggetto della seduta odierna, quale era stato previsto nell'ordine del giorno formulato in ottemperanza a quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza. Considerata la rilevanza della questione, dispone l'allargamento del relativo dibattito incidentale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del regolamento della Camera.

Il deputato Paolo ROMANI ritiene opportuna la decisione del Presidente di consultare la Commissione, sospendendo l'audizione iniziata, e ritiene che il Presidente della Rai potrebbe essere autorizzato a leggere la lettera cui ha fatto riferimento, dicendo le proprie ragioni.

Il senatore Antonio FALOMI ritiene invece opportuno acquisire semplicemente la lettera agli atti della Commissione, rimandando poi ad una seduta apposita, nella quale si faccia riferimento anche al tema dei poteri della Commissione, l'esame delle questioni sottese ad essa, e ad altre note intercorse sul medesimo argomento. Non si oppone tuttavia a che della lettera venga dato conto oggi.

Il Presidente Francesco STORACE, nessun altro chiedendo di parlare, dispone allora – consentendovi unanimemente la Commissione – che il Presidente della Rai potrà essere autorizzato a leggere tale missiva, ma che ogni altro intervento riguardante tale tema dovrà essere dichiarato inammissibile in questa sede.

SI RIPRENDE L'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI

(Sono nuovamente introdotti il Presidente ed il Direttore Generale della Rai – Riprende la trasmissione della seduta a circuito chiuso)

Dopo che il Presidente Francesco STORACE, scusandosi per l'interruzione, ha dato conto agli auditi della decisione cui la Commissione è pervenuta circa il seguito dei lavori, il Presidente della Rai, Enzo SICILIANO, legge la seguente lettera, precisando che essa è stata da lui inoltrata ai Presidenti della Camera e del Senato il 15 gennaio scorso:

«Onorevoli Presidenti,

come è a loro ben noto, la recente legge 23 dicembre 1996, n. 650, è intervenuta tra l'altro a ridisegnare il ruolo della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico.

In particolare, la legge ha intestato alla Commissione, per disposizione diretta o per recepimento di talune norme portate dai precedenti decreti di urgenza non convertiti, alcuni specifici poteri di acquisizione conoscitiva prima affidati alla generale previsione dell'articolo 4 della legge n. 130 del 1975 e al regolamento interno dell'organo bicamerale, soggetto, per quanto aspetto, ai regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Questa materia in particolare meritava di essere legislativamente rivisitata per assicurare coerenza e proporzione tra i poteri strumentali di informazione e quelli sostanziali di indirizzo e vigilanza.

D'altro canto, anche sugli stessi poteri sostanziali di indirizzo generale e di vigilanza, certamente spettanti alla Commissione, erano sopravvenuti dubbi e perplessità con specifico riferimento al loro ambito e alle modalità di esercizio, in considerazione del fatto che nell'avvicinarsi delle leggi (della n. 103 del 1975, attraverso la n. 10 del 1985 fino alla n. 206 del 1993 e, da ultimo, alla n. 650 del 1996), è parso che la Commissione parlamentare, in relazione agli assetti organizzativi della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, via via modificati dai citati interventi legislativi, non trovi spazio per l'esplicazione di quei poteri di ingerenza gestionale, pur finalizzati ai compiti di indirizzo generale e di vigilanza inizialmente giustificati sul piano sistematico dall'attribuzione alla Commissione stessa del potere di nomina, prima parziale e poi totale, del consiglio di amministrazione della società.

In proposito, è significativo osservare che, mentre nella legge del 1975 - articolo 8 - il consiglio di amministrazione si vedeva attribuiti compiti di secondo grado rispetto agli indirizzi della Commissione parlamentare, nella legge del 1985 - articolo 6 - il consiglio medesimo è costituito titolare del potere di direttiva, ad esso riconoscendosi competenza primaria non solo nell'amministrazione della società, ma anche sull'indicazione di criteri generali per la formazione dei documenti di piano dell'attività della concessionaria. Infine, la legge n. 206 del 1993 espressamente assegna al consiglio di amministrazione della RAI, in aggiunta al compito di gestire la società, quello di controllare e garantire il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisione.

In presenza di queste cospicue innovazioni legislative, la stessa Commissione parlamentare ha avvertito la necessità di interrogarsi in ordine ai poteri dei quali fosse ancora dotata e di investire della questione

i Presidenti dei due rami del Parlamento. Non di meno, il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza ha ritenuto di potere nel frattempo formulare alla RAI un gran numero di richieste di dati, documenti e informazioni aventi ad oggetto per la maggior parte aspetti gestionali della società, e non correlati ai poteri di indirizzo generale e di vigilanza spettanti alla Commissione.

Sotto la stessa data del 9 gennaio 1997, il presidente della Commissione parlamentare ha inoltrato ben sette richieste di questa natura ed in pari data, in singolare coincidenza, ha rilasciato a «Il Giornale» un'intervista oggettivamente denigratoria.

Non si può passare sotto silenzio che la quantità, la cadenza e la frammentarietà contenutistica delle richieste rischiano di manifestare un'intenzione vessatoria che inficerebbe, sotto il profilo dell'eccesso, il potere che in mera ipotesi le sosterebbe.

A prescindere dall'irrifiribilità di tali disposizioni ai poteri sostanziali della Commissione come risultanti dal sistema legislativo in vigore, è da considerare che esse sono dettate dal presidente di Commissione e non dalla Commissione quale organo collegiale, cui invece tanto i poteri sostanziali quanto quelli strumentali di ispezione e di cognizione sono certamente ed esclusivamente attribuiti per legge e per regolamento interno.

Non sembra peraltro che il reiterato richiamo del presidente della Commissione all'articolo 4 della legge n. 103 del 1975 abbia carattere risolutivo poichè, come risulta dai quesiti loro prospettati dalla stessa Commissione, il problema sta proprio nell'accertare quanta parte della norma sia ancora vigente e come le disposizioni residue debbano combinarsi con le leggi successive.

I termini della questione, poi, non pare possano subire spostamenti per effetto delle dichiarazioni rese dal ministro Maccanico in sede parlamentare durante il procedimento di formazione della legge n. 650 del 1996 ed alle quali il presidente della Commissione verosimilmente allude. Tali dichiarazioni, la cui autorevolezza non le rende tuttavia fonte di interpretazione autentica, si riferiscono bensì all'articolo 4, ma solo all'ultimo comma, della legge del 1975, identificandolo come fondamento primo del poter conoscitivo della Commissione, senza però pregiudicare o avviare a soluzione il problema circa l'individuazione degli oggetti sui quali esso può attualmente esercitarsi in base al criterio di strumentalità diretta e necessaria e in rapporto alla tipizzazione operata dalla legge n. 650 del 1966.

Quest'ultima legge, del resto, a conclusione del dibattito nel quale le menzionate dichiarazioni del ministro si inserivano, vertente sui dati, sui documenti e sulle informazioni acquisibili dalla Commissione parlamentare attraverso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o per richiesta diretta alla concessionaria, li ha espressamente enumerati nei commi 4, 6 e 7 dell'articolo 1 dell'allegato.

In questa situazione, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che non vuole in alcun modo sottrarsi ai suoi doveri nei confronti del Parlamento attraverso la Commissione bicamerale di indirizzo generale e di vigilanza, non intende del pari accedere

a richieste che non trovino titolo preciso in norme legislative di sicura vigenza.

Confido pertanto che gli onorevoli Presidenti vorranno esprimere il loro autorevole avviso, che valga come orientamento per il contegno che la concessionaria del pubblico servizio radiotelevisivo dovrà tenere a fronte di richieste quali quelle cui si è riferito.

Grato per l'attenzione e restando a disposizione per ogni chiarimento ed integrazione, porgo i migliori saluti.

Roma, 15 gennaio 1997»

Dopo che il deputato Mauro RAFFAELLI, parlando sull'ordine dei lavori, ha sottolineato come sia risultato opportuno interrompere l'audizione, ed ha chiesto l'acquisizione della documentazione ulteriore cui la lettera fa riferimento, il Presidente Francesco STORACE si riserva di decidere su quest'ultima richiesta.

Dopo che il deputato Giancarlo LOMBARDI, parlando sull'ordine dei lavori, ha chiesto se la lettera del Presidente della Rai abbia avuto risposta da parte dei Presidenti delle Camere, il Presidente Francesco STORACE ritiene, considerato quanto appena deciso dalla Commissione, che tale questione non possa avere seguito in questa sede.

Dopo che il senatore Aldo MASULLO, parlando sull'ordine dei lavori, ha fatto presente che le lettere indirizzate al Presidente della Rai dal Presidente della Commissione non devono essere intese come missive personali, ma come questioni poste alla Rai dal Presidente nell'esercizio delle sue peculiari attribuzioni, il Presidente Francesco STORACE si riserva di dare una risposta a tale ultima affermazione.

Il Direttore Generale della Rai, Franco ISEPPI, svolge quindi un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione, soffermandosi sui vari profili che sono comportati dall'attuazione dell'atto di indirizzo in titolo, e fornendo alla Commissione documentazione riguardante le trasmissioni della concessionaria pubblica.

Il Presidente Francesco STORACE fa presente che sono imminenti votazioni qualificate nelle Assemblee, e si domanda se l'audizione possa essere proseguita più tardi nella stessa giornata, ovvero rinviata ad altra data.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI ha fatto presente l'opportunità di rinviare il seguito dell'audizione al prossimo martedì, e dopo che i senatori Stefano SEMENZATO, Enrico JACCHIA, ed il deputato Mario LANDOLFI si sono associati a tale proposta, il Presidente Francesco STORACE rinvia a tale data il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 20,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In apertura di seduta il Presidente FRATTINI propone di procedere immediatamente all'audizione del colonnello Luca Rayola Pescarini, a conclusione della quale renderà le previste comunicazioni.

Il Comitato condivide la proposta del Presidente.

AUDIZIONE DEL COLONNELLO LUCA RAYOLA PESCARINI
(R047 000, B65^a, 0007^o)

Il Comitato procede all'audizione del Colonnello Luca Rayola Pescarini.

Conclusa l'audizione, il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni sui lavori del Comitato, alle quali segue una breve discussione.

La seduta termina alle ore 22,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 20,30.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B40*, 0001*)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo iniziato nella seduta di martedì 16 settembre 1997.

Il deputato Marianna LI CALZI osserva che lo schema di decreto legislativo, approvato dal Governo in forza della legge delega per conferire alle regioni ed agli enti locali anche la programmazione e la regolamentazione amministrativa in materia di trasporto pubblico locale è certamente coerente, nella sua impostazione, con gli obiettivi di snellimento dei poteri dello Stato centrale e di trasferimento agli enti territoriali intermedi di tutti quei poteri e di tutte quelle funzioni che, proprio nella dimensione locale, possono essere meglio esercitati con vantaggio dei cittadini.

Trasferendo alle regioni ed agli enti locali la competenza sull'intero comparto del trasporto pubblico locale, lo schema di decreto legislativo, pur nella prevista pluralità dei soggetti che gestiranno i sistemi complessivi di mobilità locale, elimina la segmentazione delle competenze finora presente, trasferisce le risorse necessarie, ancora la gestione dei servizi ai principi di efficienza e di economicità fissati dagli appositi regolamenti dell'Unione europea.

In questa ottica, il trasporto pubblico locale sarà svolto mediante contratti di servizi, il cui affidamento è regolato in modo da superare le

situazioni di monopolio e rispondendo a quei criteri di concorrenzialità, che sono ritenuti indispensabili ad assicurare, appunto e al tempo stesso, l'efficienza e l'economicità delle gestioni.

Considerando che il decreto prevede che le regioni e gli enti locali affidino i relativi servizi attraverso gare e che la procedura concorsuale, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria sugli appalti, è altresì richiesta quando si intenda affidare la gestione dei servizi a società miste pubblico private per la scelta dei soci privati, evidenzia alcune previsioni di contraddizione, presenti nello schema di decreto, e sulle quali è opportuno soffermare l'attenzione.

La previsione di un sistema privilegiato per le aziende speciali o per i consorzi pubblici, sia pure in via transitoria ma per un congruo periodo di tempo e, cioè, per cinque anni, ha provocato le proteste degli assuntori privati dei servizi, che hanno finito, in sostanza, con il richiedere l'estensione anche a loro favore della moratoria di cinque anni, prima dell'applicazione delle nuove regole, invocando la violazione del dettato costituzionale per l'evidente disparità di trattamento.

Ma se si operasse per una moratoria generalizzata, l'obiettivo di ricondurre la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale ai criteri di economicità e di efficienza, verrebbe ad essere mancato per almeno cinque anni, perchè tutto resterebbe com'è nella situazione attuale.

Fa presente che tale obiettivo è prioritario ed irrinunciabile, non soltanto nel decreto legislativo all'esame, ma anche in tutta l'azione del Governo e nel prevalente orientamento delle forze politiche, dopo una lunga stagione di gestioni pubbliche, del tutto indifferenti all'equilibrio dei loro conti: si tratta di un principio prioritario ed irrinunciabile dovendosi rispettare i regolamenti dell'Unione europea ed i tempi della loro attuazione.

D'altro canto, è evidente che il passaggio immediato a gestioni scelte con procedure concorsuali porrebbe problemi molto seri alle aziende speciali ed ai consorzi pubblici, disperdendo quanto di positivo può essere ricavato dalla loro esperienza. Nè si possono ignorare le situazioni, sicuramente estremamente difficili, che si creerebbero, in particolare, per gli occupati in queste aziende. Ma queste giuste esigenze, per le quali devono essere previste le opportune composizioni, non possono portare ad una surrettizia tenuta in vita delle aziende speciali ed al loro monopolio nella gestione dei servizi.

Da tali considerazioni non può che derivare un convincimento: il regime transitorio deve trovare un'applicabilità generalizzata, ma la sua durata deve essere estremamente contenuta (massimo due anni), anche per evitare un ulteriore contenzioso con l'Unione europea in materia di applicazione delle sue direttive.

Il senatore Antonio DUVA esprime un sostanziale consenso sulla relazione svolta dal relatore, avanzando tuttavia alcune riserve in merito al regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, dello schema di decreto, visto che l'arco temporale rallenterebbe i processi di trasformazione delle aziende.

Fa poi presente l'opportunità di tutelare le esigenze dei clienti del servizio collettivo, individuando uno *standard* di riferimento, da definire da parte delle regioni con procedure uniformi, che garantiscano in ogni caso la voce degli utenti.

Il Ministro per la funzione pubblica Franco BASSANINI informa che la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali esprimerà il parere sullo schema di decreto venerdì 19 settembre 1997, e sarà sua cura trasmetterlo per conoscenza alle Camere il prima possibile.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 20,55.

SOTTOCOMMISSIONI

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

44^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(2721) Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

8^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Besso Cordero, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 7^a Commissione:

(2732) Deputati CAPITELLI ed altri. – Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 18 settembre 1997, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal dottor Ferdinando Imposimato, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli.
- Richiesta avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
- Richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Bolzano.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 18 settembre 1997, ore 15

In sede consultiva

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA (2757).

II. Esame dei disegni di legge:

- BIANCO ed altri. - Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale (1819).
- Proroga di termini in materia di lavori pubblici, servizio pubblico radiotelevisivo e concessioni ferroviarie nonchè disposizioni in ordine a funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa (2287-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 4, 8, 26 e 27 di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Proroga di termini in materia di risorse agricole (2287-sexies) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, dell'articolo 7 di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- PELELLA ed altri - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2553).
- MANZI ed altri. - Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2615).
- Deputati CAPITELLI ed altri. - Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica (2732) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (2509) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURICELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1171).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

III. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).

- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

V. Esame del seguente documento:

- MIGONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (*Doc. XXII*, n. 21).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari (2721) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (2692) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri*).
- COSTA. - Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici (1309).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. - Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloncini regionali e della bandiera dell'Unione europea negli edifici scolastici o universitari (1536).
- SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1668-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dalla 7ª Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10*).
- SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1796).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale (n. 128).

- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di regolamento concernente i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici (n. 149).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 18 settembre 1997, ore 14,30

In sede referente

- I. Esame dei disegni di legge:
- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
 - CIRAMI ed altri. - Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia (1166).
 - VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
 - LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- II. Esame del seguente documento:
- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso e gestione dei collaboratori di giustizia (*Doc. XXII*, n. 38).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace*).
 - Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (2724) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).
- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).
- Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MONTICONE ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori (1523).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
- GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
- GASPERINI. - Norme penali sull'abuso dei minori (2098).
- FIORILLO ed altri. - Norme regolatrici delle indagini e degli accertamenti nei procedimenti in sede civile e penale coinvolgenti minori infraquattordicenni quali parti o quali testimoni attuali o potenziali (2527).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 18 settembre 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di poli-

zia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996 (2488).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 18 settembre 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).
- CURTO. - Interventi per il personale docente "accantonato" di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni sui beni culturali (2644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (2722) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole (2287-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

- Deputati CAPITELLI ed altri. - Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica (2732) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto per il riparto delle somme di cui al capitolo 2110 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno 1997, da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (n. 135).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 18 settembre 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) (2288).
- e della petizione n. 138 ad esso attinente.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex e videotex ed a quelli offerti su codici internazionali (n. 136).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 18 settembre 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA (2655).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla spesa, sui costi e sugli strumenti di programmazione e di intervento in agricoltura con riferimento all'esperienza italiana e di altri paesi: fondi comunitari, risorse finanziarie statali e regionali: audizione del commissario straordinario dell'INEA, prof. Guido Fabiani.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 18 settembre 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).

- Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali (2287-*nonies*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- BIANCO ed altri. – Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale (1819).
- PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2553).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ZANOLETTI ed altri. – Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna (1144).
- BESOSTRI ed altri. – Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).
- MANZI ed altri. – Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2615).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto interministeriale recante regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le aree non coperte da Cassa integrazione guadagni (n. 140).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 18 settembre 1997, ore 15

- I. Relazione della delegazione incaricata dell'esame della documentazione raccolta nella XII legislatura.

- II. Relazione della delegazione incaricata dell'istruttoria della corrispondenza inviata alla Commissione.
- III. Illustrazione degli aspetti tematici e metodologici da parte dei gruppi di lavoro costituiti per le aree di indagine.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali**

Giovedì 18 settembre 1997, ore 10,30 e 16

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

Giovedì 18 settembre 1997, ore 13

Comunicazioni del Presidente.

Esame dello schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Giovedì 18 settembre 1997, ore 13,30 e 18

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).